


CONDIZIONI DELL'ASSOCIAZIONE

La Gazzetta di Roma uscirà ogni giorno eccettuati i festivi.

I PREZZI VENGONO FISSATI

A Roma per trimestre 2 50
Alle Province (franco) 2 80
All' Estero franco fino ai Confini. 2 80.



AVVERTENZE

Le lettere, e i pieghi dovranno essere diretti affrancati alla Direzione della Gazzetta di Roma nella Tipografia Salvucci in Piazza de' SS. XII. Apostoli.

GAZZETTA DI ROMA

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE NELLA SPECOLA DEL COLLEGIO ROMANO ALL' ALTEZZA DI METRI 48,7 SUL LIVELLO DEL MARE

| GIORNI DELL'OSSERVAZIONE | Barometro ridotto alla Temperat. di 0°R. | Termometro R. ester. al Nord | Igrometro a capello | Direzione del vento | Stato del cielo | Osservazioni fatte ad ore diverse |
|--------------------------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|--|
| 23 Gennaio | Poll. 28 lin. 4,8 | + 4,9° | 10° | N. dd. | Nuvoloso. | Dalle 9 pomer. del 22 Gennaio fino alle 9 pomer. del 23. |
| | » 28 » 4,7 | + 10,5 | 34 | N-O. dd. | Sereno. | |
| | » 28 » 5,7 | + 6,1 | 24 | N. m. | Chiarissimo. | Temperat. mass. + 10,7 Temperat. min. + 4,8. |

ROMA 24 Gennaio.

PARTE UFFICIALE

LA COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO

DELLO STATO ROMANO

Considerando l'ingente spesa che sostiene l'erario per la marineria assoldata;

Considerando che essendo essa divisa in quattro rami indipendenti l'uno dall'altro, veruno de' servizi ad essi affidati viene eseguito con utilità e convenienza;

Visto che per togliere questi gravi inconvenienti il Ministero de' 4 Maggio 1848 ordinò la compilazione di un progetto che tendesse a riunire le diverse marinerie dello Stato, e ne rendesse il personale ed il materiale moralmente e materialmente utile;

Visto che questo progetto fu discusso ed approvato dalla Commissione nominata dal Ministero del 16 Settembre dello stesso anno, per l'organizzazione de' corpi facoltativi;

Vista l'approvazione in genere del detto progetto, del Ministero de' 16 Novembre;

Vista l'annuenza in ispecie degli attuali Ministri, di Finanza, delle Armi, Lavori pubblici e Commercio;

HA DECRETATO E DECRETA:

Art. 1. Vi sarà nello Stato un solo corpo di marineria assoldata, sotto una sola assisa, una sola legge e dipenderà dal Ministro delle Armi. Resta per ora fuori da questo corpo soltanto il ramo di sanità marittima de' porti.

Art. 2. Sarà il corpo diviso in tre dipartimenti cioè Mediterraneo, Adriatico, e Tevere. La residenza del Comando generale sarà in Civitavecchia come porto marittimo più prossimo alla Capitale. Nei dipartimenti Adriatico e Tevere vi saranno de' Comandanti dipendenti dal Comando generale.

Art. 3. Sarà nominata una Commissione per stabilire un regolamento onde armonizzare i vari servizi voluti dai diversi Ministri che hanno rapporti colla marina.

Art. 4. Similmente sarà nominata altra Commissione per compilare un' Ordinanza sul disciplinale del Corpo.

Art. 5. Il personale ed il materiale sarà aumentato secondo richiede l'utile e la convenienza dello Stato.

Art. 6. Il Ministro delle Armi, che assu-

merà il titolo di Guerra e Marina, è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto.

Roma 25 Gennaio 1849.

C. E. MUZZARELLI. L. MARIANI.
C. ARMELLINI. P. STERBINI.
F. GALEOTTI. P. CAMPELLO.

MINISTERO DELLE ARMI

Ordine del giorno 25 Gennaio 1849.

Una Commissione, composta dei signori Generale *Rovero*, Intendente *Martinelli* e Tenente Colonnello *Caucci Molara*, è incaricata di rivedere i titoli, esaminare i requisiti e proporre gli Ufficiali da nominarsi nel reggimento dell' *Umone*. È incaricata ugualmente di suggerire i provvedimenti da prendersi per gli altri Ufficiali che vi concorrono, e che non potranno esser nominati o per mancanza d' idoneità o per mancanza di posto disponibile.

La Commissione si radunerà questa sera 25 corrente alle ore sei e mezzo presso il General *Rovero*.

Il Ministro CAMPELLO.

PARTE NON UFFICIALE

Nei supremi rischi dello Stato, nella rapida mancanza di un antico Governo, la Commissione Provvisoria ha sentito il sacro dovere di garantire il paese dall'anarchia acciocchè, nel frattempo che ci separa da un prossimo ordinamento, l'agitazione politica non degenerasse in scompiglio sociale. E un altro dovere ella avea verso il paese, quello cioè d' impedire che la milizia, elemento potentissimo d'ordine, non fosse, almeno in parte, fatta segno delle seditiose mire di chi amasse la violenza e il tumulto; e il soldato italiano, che non deve esser terribile che allo straniero, divenisse non foss'altro causa di sospetto e di pericolo alla propria Patria.

Alla vigilia di udire il giudizio del paese, chiunque ad altri mezzi che a quelli della legalità commettesse le speranze del proprio partito, questi si ribellerebbe ai fondamentali principii della democrazia d'ogni società. La Commissione provvisoria di Governo ha quindi creduto dover porre la sicurezza del paese in condizioni straordinarie, sotto la garanzia di poteri straordinari. Però le è imposto dalla lealtà di sottoporre i suoi atti al freno ed al giudizio dell'opinione pubblica, massimamente nell'attesa che il Governo possa render conto de' propri atti alla Rappresentanza Nazionale.

Dietro tali considerazioni, si sono prese non solo le necessarie disposizioni perchè vi sia la massima pubblicità nei dibattimenti, ma si è ordinata la pubblicazione della relazione fiscale sopra l'attentato dei 55 soldati, i quali provocarono i primi il rigore della legge. A maggiore comodità di concorso il processo si dibatterà nella sala dell'Alto Consiglio all'Apollinare.

Così il Popolo assisterà giudice del valore dell'accusa, vedrà se chi governa in nome suo sappia sfuggire nello stesso tempo ai danni dell'arbitrio ed a quelli della debolezza.

ELEZIONI

(CORRISPONDENZE GOVERNATIVE.)

ALBANO 23 Gennaio. Mi compiaccio significarle che tutto è stato terminato alle ore 10 pomeridiane della scorsa notte, essendo giunto il numero de' votanti a 951. Le cose sono qui passate nel miglior modo desiderabile, e la tranquillità pubblica non è stata alterata affatto.

TERRACINA 22 Gennaio. Questa mane si è compita la votazione a forma di legge, e tutto è proceduto benissimo.

RIETI 25 Gennaio. Ho la compiacenza di poter garantirle, che nella Città e nella Provincia segue l'ordine più perfetto e la più desiderabile tranquillità. Continuando tuttora a presentarsi elettori per esibire le schede, ho procrastinato la chiusura dello squittinio, che però sarà terminato giovedì prossimo, essendone oggi prevenuto il pubblico. Il numero de' votanti è ragguardevole, e tale che non si sarebbe mai preveduto. L'esempio del Vescovo ha moltissimo influito sul popolo e sulla campagna. I Religiosi Mendicanti hanno dato il loro voto.

TERNI 22 Gennaio. Credo farle cosa grata, significandole, che la votazione è riuscita numerosissima, e che tutto è proceduto colla massima tranquillità ed ordine. In Civita ed in Narni le elezioni sono procedute molto bene.

PERUGIA 22 Gennaio. Ho il piacere di annunciarle, che qui ancora le cose sono procedute e procedono colla maggior quiete ed ordine. Anche nel resto della Provincia la pubblica quiete non è stata menomamente turbata.

LORETO 22 Gennaio. Credo mio obbligo far conoscere a V. S., che jeri ebbe effetto in questa Città la riunione degli elettori, con tutta regolarità, ordine, tranquillità, ed in numero assai considerevole.

BOLOGNA 21 Gennaio. Lo slancio della popolazione è conforme ai nobili sentimenti di

questa generosa Città. Oltre 8000 polizze sono state distribuite al Comune alle persone che si sono iscritte per votare a tutto jeri sera. L'alba di questa mane è stata salutata da 101 colpo di cannone: le torri e i sacri bronzi suonano a festa. I capi Corpi militari d'ogni arma sono stati convenuti oggi dal Preside in fraterno banchetto.

Leggesi nella *Costituente Italiana* del 20 corrente. « Fratelli, esultiamo! La *Costituente Italiana* è proclamata in Roma. Ancora un giorno, e la Nazione sentirà sé stessa, riconoscerà la sua vita e la sua unità nella rappresentanza universale convocata nel centro italico, nel tempio della italiana nazionalità. Ralleghiamoci tutti dinanzi a questo primo e fondamentale trionfo dell'opinione pubblica, del libero concetto, fatto carne ed ossa, realtà ed istituzione. Inchiniamoci devotamente al popolo che, nel suo squisito ed intenso amore alla patria, ha raccolto e compresa la grande idea, e, fecondandola, ha voluto quello che è. Riconoscenti e memori della scintilla provocatrice, dell'impulso irresistibile, della predicazione continuata e solenne, rendiam grazie e plauso a' suoi sacerdoti che diffusero il seme e lo coltivarono, superarono dissidj, ritrosie, superstizioni, condanne, e condussero le falangi popolari alla vittoria.

Ora la bandiera italiana è sul Campidoglio. Nella città che accoglie l'illustre *Montanelli* e il suo ministero, sulla terra che ha trabalzata per la prima a questo nuovo concetto di vita, e l'ha diffuso per tutta l'Italia, traendola dal languore e dall'abbattimento, provocando il sublime risultato, noi pure, umili cultori della patria religione, minori ma infaticati operaj del pensiero, non possiamo comprimere l'intima gioia che esala da tutte le fonti dell'anima, e misurare i sensi della nostra compiacenza. Perché anche noi abbiamo portato un voto ed una pietra all'altare, l'opera della fede, che è sostanza delle cose sperate, e non ultimo il frutto di assidui sudori.

Ma finché l'edificio non venga coordinato nelle sue minime parti, finché non raffiguri completo e armonioso l'immagine dell'idea ridotta universalmente in azione, e l'Italia non vi corrisponda dalla vetta delle Alpi agli estremi declivi nel mare, noi, non curveremo sui pallidi allori, non ismetteremo la rude fatica. Lo spirito e lo scopo che hanno informato il nostro Comitato Provvisorio Centrale sussistono ancora in tutta la loro interezza. Il pensiero che, a prezzo di rilevanti sacrifici, ha messo le basi di questo nostro giornale, non ha per ora compiuto che il suo primo passo, e tutto gli rimane a esercitarsi il vasto campo dell'apostolato nazionale. La bella, razionale e limpida idea della *Costituente*, tal quale la posava il *Montanelli*, benché a dovizia matura per l'intera penisola, e incancellabilmente radicata nell'intelletto e nella volontà d'una grande maggioranza d'Italiani, si faccia strada all'ultimo trionfo, abbisogna puranco di sostegni e di propugnatori. Noi dobbiamo mantenerla per alcun tempo ancora, e sempre, integra ed incorrotta dagli spurii concetti che le crescono a lato, e tentano sviarne e turbarne i benefici prodotti. Noi dobbiamo tradurla di paese in paese, di circolo in circolo, di comunità in comunità, presso amici e nemici, popoli e governi, curandone l'esecuzione, sorvegliandone i mezzi, tutelandone il principio e l'influenza. Nostro debito è vegliare in piedi ed in armi — coll'armi insuperabili dell'insegnamento e della persuasione — finché tutta la rappresentanza della patria indipendente, spoglia da preoccupazioni supreme e da oppressive influenze, sola arbitra e signora dei nostri destini, abbia pronunziato i rispetti responsi.

Infondiamo nella *Costituente Municipale Romana* che va ad essere la pietra angolare della vera *Costituente Nazionale Italiana*, lo spirito d'abnegazione, il sentimento della patria dignità e del patrio interesse. Reclamiamo da essa che il suo primo atto sia del paro anche l'ultimo, cioè ch'essa eserciti ad una volta sola il doppio mandato, consacrando immediatamente la propria identità e l'assorbimento nella *Costituente Italiana*.

NOTIZIE INTERNE

ORVIETO 23 Gennajo.

Decreto

IL PRESIDE DELLA CITTA' E PROVINCIA DI ORVIETO

In conformità dell'Articolo 15 della Istruzione del Governo relativa alle elezioni per l'Assemblea Nazionale dello Stato Romano, viene fissato il giorno di domenica 28 corrente per la convocazione degli Elettori ne' due distretti di Orvieto e di Ficulle, separati a miglior agio come nella *Notificazione* 15 andante.

Il Presidente del Comitato Elettorale centrale darà con apposito avviso gli schiarimenti opportuni. Intanto ricordiamo a seconda della Legge, esser debito di ciascun Elettore di questa Provincia nominare due Rappresentanti, e questi potersi liberamente scegliere fra tutti gli Elettori non minori di anni 25, dovunque siano domiciliati.

La certezza che ogni cittadino di questa Provincia senta tutta la importanza di questo atto eminentemente civile a cui lo chiama la Patria e la Nazione, dispensa Noi da ogni maniera di sollecitudini e di eccitamenti.

Vegga l'intero Stato che, se la Provincia di Orvieto non si trovò apparecchiata per concorrere colle altre ad esercitare il suo più grande diritto il giorno designato per tutte, seppero però compensarsi del ritardo col massimo numero possibile de' suffragj, colla scelta la più ponderata, con tutta l'alacrità e l'esultanza che deriva ad un Popolo dal ritorno all'esercizio della sua trionfata Sovranità.

Dalla Nostra Residenza li 22 Gennajo 1849.

Il Preside P. RICCI.

Il Segretario Generale F. BENABUCCI.

LUGO 18 Gennajo.

Domenica scorsa il nostro battaglione Bersaglieri, comandato dall'ottimo Tenente Colonnello Pietramellara, lasciò la città di Lugo, diretto alla volta di Perugia. I cittadini lughesi, volendo dare una prova al suddetto battaglione di quanto fosse stata a loro grada la sua presenza; convitarono il Comandante e gli uffiziali a fraterno banchetto.

(Diet. Ital.)

FERRARA 19 Gennajo.

Alcuni fogli parlano di un ingrossamento di truppe austriache sulla linea del Po, e che in Ariano austriaco vi sarebbe il quartier generale.

Ripetiamo che finora tutta la provincia del Polesine non ha più di 1200 militari austriaci tra il presidio di Rovigo, e gli appostamenti sul Po.

(Gazz. di Ferrara.)

STATI ITALIANI

GRAN DUCATO DI TOSCANA

FIRENZE 20 Gennajo.

Ieri sera alle ore undici sulla Piazza del Granduca ebbe luogo una dimostrazione popolare intesa a festeggiare la proclamazione avvenuta in Roma della *Costituente Italiana*. La dimostrazione era preceduta da una deputazione che si presentò al Ministero. Alle ore 12 la dimostrazione era disciolta.

(Conciliatore.)

ALTRA DEL 21.

Alla lettera dei Parrochi toscani, jeri da noi pubblicata, il Ministro dell'Interno ha risposto nel seguente modo:

Egredi Sacerdoti:

Voi non potreste immaginare, quanto sia inestimabile dolore il nostro, considerando, come rade ci muovano parole di conforto dai Sacerdoti di quella Augusta Religione, che noi con ogni affettuosa e filiale cura, ci studiamo promuovere. Ma noi udimmo una voce che ci rinfaccia, e se, come Samuele non troviamo che sia di Eli, sarà, noi lo speriamo, quella di Dio. Ora, venerabili Parrochi, vorremmo che voi vedeste la nostra esultanza nel leggere la vostra Epistola così sublime nello intendimento, benevola nello affetto, e di stile tersissima. A noi duole che le cure molteplici e moleste non ci consentano farle quella risposta che, la materia desidera; però noi ci stringiamo a profferirvi nella effusione del nostro cuore profonda coscienza; e ad assicurarvi, che sempre noi ripetiamo e scrivemmo essere la Religione di Cristo formula magnificamente vasta, ove i destini della umanità possano svolgersi e quietarsi. Noi sempre esaltammo la Religione che offre ai popoli, onde sia imitato, un Dio che nasce popolo, muore pel popolo, e prega che il Sangue che gli estraggono dalle vene scenda sul capo degli eccitatori battesimo che li rigeneri a vita immortale; una Madre che accompagna il Figlio al patibolo comprimendo lo affanno che le passa l'anima come una spada; un Amico che non diserta lo Amico nel giorno della sventura, e la onta passeggera e la infamia raccoglie come corona di gloria intorno alla sua testa.

O Sacerdoti, ammolite i cuori de' vostri fratelli; dite loro che noi ci studiamo a fare la Patria indipendente e felice. Forse i precetti di Cristo avversano questo consiglio? e se non lo avversano; perchè essi non si stringono a noi, o piuttosto perchè non si pongono antesignani a noi? — Poichè con ogni viaggio vengano all'uomo meno le piante se il fine della via non è il Cielo. Perché i Sacerdoti aborriscono benedire le nostre bandiere? Perché non conforteranno di precetti amorose i corpi di coloro che spendono la vita sopra i campi, o la consumano nelle ardue magistrature? Su via; si snodino i cuori. La Patria non si salva che con larghezza di amore; e noi vogliamo vincervi a furia di amore. Che poi deve la Patria salvarsi Iddio lo vuole, e noi vorremo; e noi vogliamo disposti a salvarla o a seppellirci sotto le sue rovine, e lo vedrete. — State sani.

Firenze 20 Gennajo 1849.

Ministro dell'Interno

F. G. GUERRAZZI.

(L'Alba.)

ALTRA DEL 22.

La Camera riunitasi in questa mattina ad ore una pomeridiana, ha accolto con fragorosa acclamazione il decreto presentato dal Ministero per l'immediato invio dei Deputati Toscani alla *Costituente Italiana* a Roma, sulle basi del suffragio universale diretto e mandato illimitato, secondo il progetto di legge che riportiamo qui appresso:

Il popolo che assai di buon'ora era accorso in folla alla Camera applaudeva con fragorosi e prolungati evviva alla proposta ministeriale.

Ora dunque la *Costituente Italiana* è un fatto per la intera Italia centrale. Vorranno gli altri Governi esitare? Noi noi pensiamo e chiudiamo col grido *Viva la Costituente Italiana!*

NOI LEOPOLDO II. EC. EC.

1. La Toscana manderà 37 Deputati all'Assemblea Nazionale convocata in Roma.

2. I Deputati saranno eletti sulle basi del suffragio universale diretto.

3. È elettore ogni cittadino di 21 anni compiuti qualora goda il pieno esercizio dei suoi diritti.

4. È eligibile ogni cittadino Italiano maggiore di anni 25.

5. Sarà stabilita un'indennità conveniente per ciascuno dei Deputati.

6. Le forme più speciali delle elezioni e l'epoca precisa della convocazione dei Collegi elettorali saranno stabilite con apposito Regolamento.

Firenze 22 Gennajo 1849.

Questo progetto è stato rinviato alle Sezioni per essere discusso e votato domani 23 corrente.

(Ivi.)

EMPOLI 18 Gennajo.

La medesima società de' vetraj (molti dei quali empolesi,) che unitamente al proprietario della fabbrica di Pisa mandò per mio mezzo ottanta lire all'eroica Venezia; ieri (giornata di vacanza) lavorò per detta città nella fabbrica dei sigg. Wardi alla Torre presso la R. villa dell'Ambrogiana. Assenti alcuni per onesti motivi, supplirono volontariamente nel posto di questi alcuni fanciulli. Nel momento mi vennero consegnate cento dieci lire, 28 delle quali rilasciate dal proprietario, il resto frutto di lavoro. Raccomandiamo questo esempio. Questi liberali e generosi artefici non desiderano altra lode che di vedersi imitati a vera utilità della causa Italiana.

LORENZO NERI.

(Nazionale.)

PIEMONTE

TORINO 17 Gennajo.

Nell'adunanza tenutasi il giorno 14 del corrente gennajo dalla classe fisico-matematica della Reale Accademia delle scienze, una giunta accademica fece relazione intorno ad una domanda sporta al Regio Governo dal sig. Erastus Marcy, degli Stati Uniti d'America, onde ottenere un privilegio per la fabbricazione dell'acciaio, giusta un metodo non per anco in uso in questi Regii Stati.

(Gazz. Piemontese.)

CUNEO 8 Gennajo.

La colletta fatta in Cuneo, per soccorsi a Venezia, fruttò lire 1,133,45 che furono pagate al comitato sedente in Torino in tre volte, cioè lire 762,40 la prima, 292,40 la seconda, e 78,65 la terza.

(Naz. e Munic.)

MANTOVA 17 Gennajo.

La nostra Congregazione Municipale non degenera dalle altre di Lombardia che si rifiutarono di nominare il Deputato a Vienna. — Nessuno fra i Consiglieri vuol accettare la nomina di Podestà.

(Gazz. di Ferrara.)

PIACENZA 14 Gennajo.

Qui ha fatto molto rumore l'allontanamento dalle scuole filosofiche del nostro liceo del celebre nostro Alfonso Testa già Deputato al parlamento, e noto per le molte sue opere in Italia e fuori. Mentre egli si accingeva di aprire il corso delle sue lezioni, ecco un decreto del Ministero della pubblica istruzione, che lo pone al riposo, senza tampoco consultarlo; e quel che più fa maravigliare, per motivi di salute, ch'egli non addusse mai. Però, ad indorargli la pillola dell'allontanamento, gli fecero giungere un ciandoletto di S. Maurizio. Il nostro Testa però non si lasciò allucinare dalla croce; e so che egli è ricorso al Ministro attuale della pubblica istruzione, e al Re stesso, perchè gli sia conservato il posto.

(Corr. dell'Opinione.)

VENEZIA 8 Gennajo.

Abbiamo inteso da buona parte che fra pochi giorni sarà bruciata dell'altra moneta patriottica per ottantaquattromila lire, avendo dei buoni cittadini concorso ad anticipare l'estinzione dei vaglia relativi; e così contribuendo a scemare la massa di quella carta troppo forte per Venezia sola.

(Indipend.)

ALTRA DEL 17.
IL GOVERNO PROVVISORIO
DI VENEZIA

Decreta :

1. Nella Zecca nazionale si conieranno monete d'oro da venti (20) lire italiane, equivalenti nell'attuale tariffa a correnti L. 22 : 75, del peso legale di denari 6 : 452, al titolo 900, del diametro di millimetri 21.

2. La nuova moneta sarà simile a quella in argento da lire cinque italiane, coniatata in relazione al decreto 27 novembre p. p. N. 5432, se si eccettui la iscrizione alla base del Leone, che sarà, anziché in cavo, in rilievo.

Venezia il 14 gennajo 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS.

IL GOVERNO PROVVISORIO
DI VENEZIA.

Per facilitare le minute contrattazioni ;
Decreta :

1. Nella Zecca nazionale si conieranno monete di rame del valor nominale di centesimi di lira corrente cinque, tre ed uno.

2. Il diametro per li pezzi da 5 centesimi sarà di millimetri 24, per li pezzi da 3 di 22, e per quelli da 1 di 18.

3. Il peso sarà in ragione di un danaro per ogni centesimo di valor nominale.

4. Queste monete avranno, sopra una delle superficie, il Leone di s. Marco in rilievo, seduto in prospetto, con una zampa sopra il libro, col motto in incavo *Pax tibi Marce Evangelista meus*; ed all'intorno la leggenda *Governo provvisorio di Venezia*. Nell'altra superficie avranno nel mezzo il valore in cifra di sopra, e il millesimo 1849 di sotto, divisi da una linea, ed all'intorno la leggenda *centesimo o centesimi di lira corrente*.

5. La tolleranza in più od in meno non potrà essere maggiore del mezzo per cento.

6. Tali monete avranno corso legale col giorno 10 del p. v. febbrajo.

Venezia il 15 gennajo 1849.

MANIN — GRAZIANI — CAVEDALIS.

LA MUNICIPALITA' DI VENEZIA
Avviso

Per rendere più facile nel piccolo commercio la circolazione della moneta del comune di Venezia, saranno emesse nuove cedole di lire una, disegnate in modo che possano tagliarsi per metà, valendo ciascuna delle parti centesimi cinquanta correnti. In conseguenza, tali cedole intiere conserveranno il valore di lira una, e le mezze quello di centesimi cinquanta.

Restano ferme, anche per queste cedole di nuovo disegno, le precedenti disposizioni di legge, e quelle specialmente del decreto 22 novembre p. p. N. 6075; bene inteso che saranno sempre comprese nei dodici milioni di carta monetata, che il comune fu abilitato ad emettere.

Le suddette cedole, di cui pure è pubblicata la descrizione, cominceranno ad esser messe in circolazione il giorno 18 corrente.

Venezia 16 gennajo 1849.

Il Podestà GIOVANNI CORRER.
L'Assessore DATAICO MEDIN.

Il Seg. A. Licini.

— Pervenne al Governo la somma di lire 1717. 74, spontanea offerta d'un abitante di terraferma, come pegno di espiatione per recenti suoi falli verso la patria, dei quali ora chiamasi in colpa. È suo desiderio che sieno erogate a favore della causa italiana, da noi sostenuta, a cui egli si propone di dedicarsi quindinnanzi, come figlio amoroso e leale.

Dagli stati maggiori ed equipaggi dei seguenti bastimenti e divisioni furono versate a favore della patria le qui sotto indicate somme.

Dai comandi dei legni stanziati alla divisione Treponti corr. L. 389 : 71, divise come segue : Stato maggiore del pontone il Forte, a titolo prestito corr. L. 65 ; Proventi degli ufficiali ed impiegati corr. L. 58 : 21 ; offerte in dono dagli equipaggi 266 : 50.

Equipaggio del brick il S. Marco agli Alberoni corr. L. 78 : 83.

Finalmente, equipaggi dei bastimenti divisione Strada ferrata, corr. L. 137 : 81.

(Gazz. di Ven.)

STATI ESTERI
CONFEDERAZIONE SVIZZERA
BERNA.

Statistica della stampa Svizzera. Senza contare i fogli ufficiali d'avviso, che portano gli atti dei diversi governi cantonali, si pubblicano oggi in Svizzera 98 Giornali politici, vale a dire 11 di più dell'anno scorso. Aggiungasi poi, che molti fra i medesimi escono più frequenti. Abbiamo inoltre una trentina di fogli letterarij, scientifici o religiosi. (Repubblicano.)

FRANCIA

PARIGI 12 Gennajo.

L'Assemblée Nationale discute sulle probabilità della guerra.

Si parlava molto nei saloni diplomatici del viaggio del generale svizzero Dufour a Parigi. Ecco alcune informazioni che abbiamo raccolto da buona fonte :

Alcuni dicono che il Generale era molto legato col sig. Luigi Bonaparte il quale ha servito sotto i suoi ordini, ed è venuto a Parigi per felicitarlo della sua elevazione alla prima magistratura ; altri meglio informati danno ben' altra importanza al di lui viaggio.

Il Direttorio Elvetico, la di cui diplomazia è molto bene informata, ha la certezza che, nella prossima primavera, gravi avvenimenti militari si compiranno sulle sue frontiere.

Finita che sia la campagna dell'Ungheria, tutte le forze dell'Austria e dell'Alemagna si porteranno sull'Italia, e la Svizzera, che l'Europa considera come il gran focolare della insurrezione : la neutralità della Svizzera sarà rispettata, ma le Potenze le imporranno un cambiamento nello spirito della Dieta e del Direttorio ; in una parola il Sonderbund e la vecchia aristocrazia bernese avranno la direzione suprema del governo elvetico.

Non è già che il partito liberale, oggi padrone degli affari, non si mostri molto umile e sommo in faccia all'Europa fino a disperdere i rifugiati nell'interno della Svizzera ; ma ciò non basta. L'Alemagna non deporrà le armi che dopo un risultato ottenuto. Si tratta parimente d'una nota assai precisa della Prussia che reclama, in virtù dei trattati del 1815, il Principato di Neufchatel, nota fortemente appoggiata dalla Russia, la quale, come si sa, si è costituita custode severo di queste grandi transazioni europee.

Il generale Dufour viene dunque a Parigi per sapere ciò che si può aspettare e sperare dalla Francia, nel caso di una resistenza per parte della Svizzera.

Da oggi alla primavera possono attuarsi più ipotesi :

1. L'occupazione del Cantone del Ticino per parte dell'esercito di Radetzky.

2. L'invasione nel Principato di Neufchatel e nei Cantoni tedeschi per parte dell'esercito della Confederazione Germanica.

In tali casi che farà la Francia ? Questa questione s'unisce ancora alla guerra probabile degli Austriaci coi Piemontesi ; pare impossibile che la Repubblica possa lasciare gli Alemanni padroni del passo di Suze e del ponte di Bale, e tanto potrebbe arrivare nella doppia ipotesi d'una guerra degli Austro-Alemanni, contro la Svizzera ed il Piemonte.

— La Banca di Francia, che da molto tempo faceva i suoi pagamenti in biglietti, ha cominciato da qualche giorno a farne una parte in danaro contante.

— Leggesi nel *Moniteur du Soir* :

„ M. Ledru Rollin disse alla Tribuna che nel giorno del Capo d'Anno il primo Magistrato della Repubblica espresse al Nunzio Pontificio la speranza di veder presto il S. Padre ne' suoi Stati.

„ Noi siamo in grado di asserire che questa relazione è affatto inesatta.

„ Il Presidente della Repubblica parlò in quel giorno al Nunzio del Papa, ma gli disse : Se le circostanze obbligassero il S. Padre ad abbandonare l'Italia, io spero che Egli verrebbe in Francia a cercare ospitalità.

Lo *Spectateur* di Marsiglia del 13, riportando il suddetto articolo, soggiunge :

„ Questa rettificazione ufficiale getta qualche lume sulle intenzioni del Presidente della Repubblica riguardo al Papa. Se Luigi Bonaparte avea volontà d'intervenire, se la spedizione di Tolone avea questo scopo, è più che probabile che non si sarebbe pensato a rettificare il testo delle parole indirizzate dal Presidente della Repubblica al Nunzio. „ (F. F.)

ALTRA DEL 14.

Anche la Francia avrà la sua parte di movimento d'emigrazione per l'ovest dell'America. Da due giorni vedesi affisso nei muri di Parigi un grande avviso onde si previene il pubblico che il naviglio *la Marie* caricato per la California partirà il 15 febbrajo prossimo dall'Havre, e prenderà a bordo dei passeggeri.

Si annunzia pure essersi formata all'Havre una società per lo scavamento delle miniere d'oro nella California, sotto il titolo di *Caravane Havraire*.

Finalmente il sig. Colette-Quenoville, negoziante a Dieppa, ha aperta una sottoscrizione di azioni pel capitale di 100,000 fr. per armare un brick a vele e spedirlo nella California in cerca dell'oro, a bordo del quale saranno imbarcati 80 uomini marinari e scavatori al tempo istesso. Il viaggio è calcolato per la durata di dodici mesi. Le provvisioni da caricarsi a bordo saranno dai 60 ai 65,000 fr. (Moniteur.)

— Noi non abbiamo bisogno di smentire l'assurda notizia circolata in questi giorni d'una modificazione ministeriale. Il Cabinetto appoggiato sulla pubblica opinione, ha jeri reso un immenso servizio al paese, ottenendo dall'Assemblée un voto, che rende lo scioglimento di essa prossimo ed in-

vitabile. Il Ministero, facendo appello alla Nazione, non sarebbe stato scosso da alcune voci, che lo ebbero collocato dalla parte della minorità. L'Assemblée stessa avrebbe tostamente riconosciuto in fatto il suo errore nell'esame d'una delle altre proposizioni che le vengono presentate, per determinare il tempo della sua separazione. A più forte ragione i Ministri, che hanno appresso di sé l'invincibile appoggio della volontà nazionale, sono inattaccabili, quando, fin dal suo primo voto su d'una questione così delicata come quella dello scioglimento, l'Assemblée medesima si uniforma al loro parere. (Constitutionnel.)

— Si è gridato durante tutta la serata di jeri, e si grida tuttora sui bastioni „ *Lo scioglimento dell'Assemblée Nazionale*. „ Se si gridasse alla destituzione del Presidente della Repubblica il signor Prefetto di Polizia farebbe pure da sordo ? (National.)

SPAGNA

— Riceviamo dalle frontiere di Catalogna, in data degli 11, le seguenti notizie :

„ Un sanguinoso combattimento ebbe luogo il 7 gennajo tra Vich e Sant'Ippolito. Numerose truppe s'impegnarono in quest'affare, ove il generale Manuel de la Concha da una parte, e Cabrera dall'altra, comandavano in persona. Da 600 a 700 uomini furono messi fuori di combattimento, contando le perdite rispettive dei due corpi dell'esercito Cabrera ha dovuto cedere il terreno e scampò colla fuga. I particolari ci mancano. (G. di G.)

GRAN BRETAGNA

LONDRA 9 Gennajo.

Il sig. Baldwin, Ingegnere meccanico a Londra, ha testè inventato un mezzo per spartire qualsiasi foglio di carta.

Il Governatore ed il direttore della Banca d'Inghilterra, per mettere a prova questa invenzione, ha fatto chiamare il sig. Baldwin, e lo ha invitato a spartire uno degli antichi *bank-notes* di una linea, che sono, come è notorio, d'una carta estremamente sottile. Il sig. Baldwin ha preso questo biglietto e l'indomani l'ha riportato perfettamente sdoppiato, senza che vi apparisca la minima stracciatura in ciascuna delle faccie della carta, la quale dopo l'operazione sembrava si fresca, quale sarebbe stata pur ora sortita dalla cartiera.

Siccome questa invenzione può avere una grande importanza per la carta monetata, la Banca d'Inghilterra ha chiesto di comprare il segreto, ma il sig. Baldwin ha dichiarato di non essere ancora deciso a rivelarlo. (National.)

— Leggesi nel *Morning-Chronicle* :

„ Dopo l'invasione del cholera nel Regno Unito si contano 643 casi a Londra e nelle vicinanze, 321 morti, 100 guarigioni, 222 casi in cura. Nelle campagne, 421 casi, 210 morti, 46 guarigioni, 165 in cura. Nella Scozia 5170 casi, 2302 morti, 1166 guarigioni, 2241 in cura. — Nuovi casi li 8 gennajo a Londra, nelle vicinanze ed in Iscozia 272, morti 115, guarigioni 80. In questa cifra la Scozia figura per una proporzione enorme.

GERMANIA

LUBECCA

I farmacisti adunati in un Congresso a Lipsia risolsero di deporre una ghirlanda d'onore sulla tomba dell'immortale chimico I. G. Berzelius morto il 7 dello scorso agosto. Convennero che fosse un serto di quercia in argento con tante foglie quanti erano i membri della società. Il poeta Emanuele Geibel, ora professore di lingue antiche al Ginnasio di Lubecca, ha composto bei versi che a guisa di tavola votiva saranno aggiunti alla ghirlanda. (D. Z.)

IMPERO AUSTRIACO

Uno dei giornali i più zelanti per la supremazia austriaca, è l'*Agramer-Zeitung*, foglio stampato in tedesco ad Agram capitale della Croazia. Posto in mezzo a quella delle famiglie slave, che fu ed è il più valido braccio su cui si regge la monarchia austriaca, ha per missione di presentare ai Croati la quistione della nazionalità in un modo totalmente subordinato alla necessità d'unione intima coll'Austria, e d'impedire che il fantasma d'indipendenza che ad essi fu presentato dalla casa di Habsburg, onde svegliare la loro energia al servizio della propria ambizione, sia dai medesimi preso in sul serio. Ecco alcuni brani del giornale di Agram degli 11 gennajo su questo argomento :

Il celebre motto dinastico (Luigi XIV re di Francia) che pose il principio : *P'état c'est moi*, è ora detronizzato da un altro principio egualmente falso : *P'état c'est la nationalité*. L'inefficienza degli odierni agitatori politici non si è mai meglio rivelata che nell'abuso di questo nome, unito al rifiuto di riconoscere l'influenza degli interessi ma-

teriali, l'importanza dell'unione d'uno stato di più popoli che hanno contratto fra loro legami indissolubili; inettitudine, che vorrebbe misurare il ben essere e la vita delle nazioni sulle grette regole della grammatica, ed il di cui trionfo avrebbe per conseguenza una nuova emigrazione di popoli in cerca di terre anticamente da loro abitate, e l'espulsione d'altri da un suolo da essi coltivato e fecondato.

Questo sistema ha quasi ruinato l'Austria, la quale venne salvata dalla sua fortuna, detta proverbialmente fortuna austriaca. L'Impero d'Austria co'suoi 38 milioni d'abitanti e colla sua estensione di 12,000 miglia tedesche non ha potuto essere rovesciato dall'uragano sollevato dal capriccio delle nazionalità, uragano che ha rovesciato Stati anche più grandi di quelli di Lichtenstein e di Hohenzollern. Senza vergogna si può confessare che l'Austria fu salvata dai Croati e dal carattere veramente storico di Jellacich. Assunsero essi la lotta coi Magiari, ciò che non s'arrischiavano di fare i Tedeschi, e la assunsero quasi malgrado il debole e vacillante governo di Vienna. Fu una vera fortuna per l'Austria che Jellacich marciasse sopra Vienna e desse la possibilità a Windischgratz di soffocare la rivolta. Ma tanto Jellacich che i Croati non fecero tutt'occiò pel vano onore della loro nazionalità, ma perchè sentivano che la loro salute era inseparabile dalla salute e dall'integrità della monarchia, che senza di questa i loro interessi materiali sono esposti a cadere, e che soltanto conservandosi forte ed indivisibile, può l'Austria unirsi alla Germania. Contrariamente ai Zechi, i Croati non hanno mai mostrato antagonismo per i Tedeschi. Essi non saprebbero che fare d'una completa indipendenza, perchè sono poveri ed hanno bisogno d'essere congiunti ad uno stato più ricco, qual è l'Austria con tutte le sue antiche province. (F. T.)

— Mancano tuttora dettagli (dice il National del 14) sulla occupazione di Pesh-Ofen, che secondo alcuni giornali sarebbe stata l'effetto d'una sorpresa. L'armata austriaca sarebbe giunta a marcia forzata innanzi le mura della città, durante la temporanea assenza della guarnigione sortita ad inseguire un distaccamento che si presentò prima del grosso dell'armata imperiale. Gli Ungheresi, che d'altronde non avrebbero potuto difendere Pesh, città scoperta, mentre il Danubio gelato permetteva il passaggio anche alla grossa artiglieria, si concentrarono, per quanto si narra, dietro la capitale, e se siano obbligati ad una ritirata la faranno dalla parte delle frontiere della Turchia.

Le più calunniose ciarle sono state messe in circolazione per infamare il capo della rivoluzione ungherese. Si è detto che Kossuth era stato arrestato da Maduros ed Hiary nel momento in cui si apprestava a fuggire in America, portando seco 12 milioni di numerario!!! E così si prepara, concuendo l'onore del gran patriota, un colpo insidioso, se mai ei cadesse nelle mani degli implacabili suoi nemici. Ci è ben nota la tattica dei fautori della monarchia; son sempre gli stessi in tutti i tempi e in tutti i paesi.

VIENNA 15 Gennajo.

Le notizie di oggi nel Supplemento della Gazzetta portano che i fondi erano alquanto ribassati in conseguenza dell'invasione dei Magiari in Galizia. Il Generale Bem da Klausenburg si era diretto per Bistritz, donde era entrato in Czernovitz nella Bukovina, sgombrando così del tutto la Transilvania.

— Secondo notizie private il Generale Perczel era stato battuto presso Pesh. (G. di T.)

— Quanto più scarse sono le novità locali, tanto più importanti si fanno quelle che ci vengono dalle province. Nel giornale ufficiale di Lemberg leggesi una notificazione del Generale Hammerstein, il quale per le attuali circostanze della Galizia (non è detto altro motivo) trova opportuno di dichiarare in istato di guerra tutta quella provincia, compresi la Bukovina e Cracovia. Ordina quindi il disarmo completo di tutto il paese, lasciando le armi alle sole guardie di finanze e le innocenti sciabole agli impiegati, la sommissione di tutte le autorità civili alle militari, la cessazione di tutto il giorno-

lismo meno i fogli ufficiali di Lemberga a Cracovia, la sospensione del diritto d'associazione, e la massima severità negli oggetti di polizia, domicilio ed altro. Sottopone poi al giudizio statario chi si oppone a queste disposizioni, ed alla procedura marziale giusta le leggi militari chiunque sparge notizie pericolose onde inquietare gli animi, porta colori e distintivi che possano indicare inclinazione al partito ribelle, viene trovato senza passaporto, o dà alloggio a persone prive di passaporto, e finalmente chi frappone ostacoli al movimento ed all'approvvigionamento delle I. R. truppe. Segue un decreto speciale per la città di Lemberg, ove si esige la consegna anche dei fucili da caccia.

Il motivo di tanti rigori è l'entrata del Generale Bem nella Bukovina con grossa mano d'armati, che si dice essersi impossessati della città di Czernovitz. (Ivi.)

— Un Supplemento alla Gazz. di Vienna ha in data di Germanstadt 6 gennajo che gli Ungheresi con forze superiori hanno attaccato e ripreso Klausenburg e Dees, donde le truppe austriache si ritirarono in buon ordine e senza perdita. Si era inquieti pel corpo d'Urban che si diceva disperso, ma una staffetta pervenuta recò la notizia che anche la sua colonna poté sfuggire al nemico.

CORIZIA 8 Gennajo.

L'agitazione d'Italia si è propagata anche tra noi. Si vedono molte coccarde tricolori. Molti nobili che erano fuggiti, ritornano, e predicano una crociata contro gli austriaci. I nostri soldati sono pubblicamente insultati. La gioventù emigra in folta parte a Venezia, parte in Piemonte per arrolarsi soldati di libertà. Il governo prende delle energiche misure in proposito. (Corr. di Gor.)

RUSSIA

Leggiamo nella Gazzetta di Breslau del 2 di gennajo:

» Le notizie della Russia tendono più verso la guerra, e in quest'opinione non ci conferma solamente la nomina del Ministro di guerra Principe Czernicich per la presidenza del consiglio del regno; ma che tutte le Gazzette russe parlano di un'unione di tutte le razze slave; e con grande orgoglio si fa valere che il triumvirato austriaco, Windischgratz, Jellacich e Radetzky, sono d'origine slava.

Poi possiamo pure osservare una tendenza verso la Francia, e di Napoleone imperatore si parla come di una divinità ogni qualvolta si può farlo convenientemente.

APPENDICE

L'Associazione che si è formata in Inghilterra per la riforma delle finanze ha un duplice oggetto: 1. la sostituzione dell'imposizioni dirette all'indirette, 2. la diminuzione delle annue spese del governo. Ma essendochè quella sostituzione non indurrebbe tutta l'economia, e quel sollievo delle tasse indirette che possono provenire da ben intese modificazioni nel Budget, è un'opinione generale e potente per sostenere la tassazione diretta non è ancora creata ed organizzata, mentre gli interessi non lascerebbero alcuno sforzo per respingerla, Riccardo Cobden ha scritto una lettera per invitare l'associazione a confinarsi per ora nel secondo oggetto, e ad agevolare il conseguimento propone la compilazione di un Budget nazionale sopra un nuovo piano, che presenti dall'un lato una considerevole economia nelle spese, e dall'altro le riforme immediatamente effettuabili nei dazii indiretti, senza escludere un perfetto piano di finanze, che sia lo scopo ulteriore de' lavori dell'associazione.

Per semplificare il principio intorno al quale ella deve combattere, e per farvi più di leggieri aderir la nazione, che ama sempre tener l'occhio agli esempi del passato, Cobden propone di pigliare a base di questo piano, e a nuovo dell'insegna il Budget del 1835, il che darebbe un risparmio di circa 10,000,000 di Lire Sterline; poichè il primo fu, compresi gli interessi del debito pubblico, di L. 44,422,000, e la spesa dei dodici mesi che termineranno al 5 aprile venturo ascenderà a 54,596,000.

Nel 1830, l'ultimo anno del Ministero Wellington-Peel, la spesa, meno gli interessi del debito pubblico, fu di L. 18,024,000, e nei dodici mesi finiti al 5 aprile 1848, non ostante l'ammortizzazione di una parte del debito, fu di L. 26,747,000. Ora quel ministero fu principalmente abbattuto in nome dell'economia, e a nome della proficua economia fu fatta principalmente la riforma parlamentare, e pur sotto il Parlamento della riforma crebbe la spesa di L. 8,723,000.

Proposto così uno scopo chiaro, preciso e semplice all'associazione, perchè senza semplicità di fine non v'ha agitazione che riesca, Cobden richiede la riparazione di una grande ingiustizia, l'abo-

lizione dell'incredibile privilegio che ha la proprietà aristocratica in Inghilterra di trasmettersi senza pagar dritti di successione. Questi dritti darebbero, secondo il computo di Cobden, un milione e mezzo di lire sterline, ed egli ha ragione di soglungere che l'altre aristocrazie europee non hanno avuto di questi giorni nell'allocando dei loro privilegi a gettarne alle fiamme uno più ingiusto. Quali dunque sarebbero le riduzioni e riforme che ritornerebbero il Budget ai limiti del 1835? Il Cobden protesta di scegliere non quelle che a lui piacerebbero più, ma sibbene quelle che possono acquistare all'Associazione la simpatia e l'appoggio di ogni classe e d'ogni interesse del paese.

Cominciando dai dritti doganali, egli vorrebbe ridotta la tassa sul Tè dall'attuale di 2 scellini e 2 un quarto danari, a uno scellino per libbra; attesochè ella pesa sul più innocuo eccitante di cui gioisca il popolo, e perchè è un impedimento alle operazioni dei mercanti inglesi che trafficano con la Cina. — Questa riduzione porterebbe una perdita al tesoro di due milioni di lire sterline.

In secondo luogo egli chiede l'abolizione della tassa sul legname da fabbrica e da costruzione, conseguenza necessaria, se non riforma contemporanea dell'abrogazione delle leggi di navigazione; come altresì l'abolizione del dazio sul burro, sui formaggi, e sopra più di cento altri articoli della tariffa; e il danno della prima sarebbe di L. 945,000; dell'altro di L. 516,000. La perdita totale sui dritti doganali sarebbe di L. 3,461,000.

Vorrebbero poi i dritti detti d'excise o dritti sugli articoli di consumo indigeni, e rispetto a questi, considerando che gli svantaggi dell'intervento del collettore d'imposte nei processi della produzione si applicano alle tasse gravi o leggere che siano, non si può pensare a ridurle, ma ad abolirle. Il primo diritto da abolirsi è quello sull'orzo acconciato per la birra detto malt perchè impedisce i migliori modi di coltura e lo sviluppo del lavoro nelle campagne e rincarà l'alimento artificiale del bestiame e una bevanda di uso universale. Il danno di questa soppressione sarebbe di L. 4,260,000.

Il secondo diritto da abolire sarebbe quello sui luppoli. Appena in Turchia si vedrebbe ogni autunno per quattro o sei settimane un piccolo esercito di excise men spargersi per dieci province a levar una tassa nei campi e negli orti dei cultori dei luppoli; tassa non meno costosa a levare, che dura a sostenere. Il danno di questa soppressione è di L. 416,000.

È da notare che, dappochè il libero traffico è il riconosciuto principio della legislazione britannica, i cittadini hanno gli stessi interessi che gli abitanti delle città, e la proposta abolizione di questi dritti li porrebbe dal lato dell'associazione. — Ed anche i proprietari sarebbero tirati a sostenere i principj dell'economia. — Già hanno cominciato a dire: — Se il grano è a buon mercato, perchè non è a buon mercato il governo?

L'ultimo articolo da sgravare dal dazio sarebbe il sapone. Qual satira, dice Cobden, alle nostre premure della pubblica salute e a tutto il romore che si fa per promuovere i bagni e le terme, è questa tassa sopra l'elemento indispensabile della nettezza! Il diritto sabbene produce L. 850,000, dev'essere levato via.

Quello che il sapone è alla cute, dice Cobden, la letteratura è alla sana azione della mente, e noi caviamo 740,000 Lire sterline l'anno da una grave tassa sulla carta. — Anche questa tassa è da abolire.

Rimangono le tasse propriamente dette; quella sulle finestre produce L. 1,610,000 ma ha la sua condanna nell'accusa che provoca di contender all'uomo la luce del sole.

Il Cobden, al fine con' egli dice de ses voies et moyens, propone in ultimo l'abolizione di un'altra tassa annua che rende L. 160,000.

La perdita totale per queste riduzioni e riforme sarebbe di L. 11,477,000, o L. 23,000 meno degli 11,500,000 di Lire sterline che Cobden propone di creare per la diminuzione nelle spese, e per la tassa sulla trasmissione della proprietà degli immobili, sia con sostituzione o senzà. Non disconosce però che altre riforme e riduzioni sarebbero necessarie, ma sgravata l'industria dei pesi accennati, il suo sviluppo sarebbe più rapido, l'entrata crescerebbero, e si potrebbe poi portar la mano sopra altre imposte.

Ma, ridotta l'entrata ai limiti del Budget del 1835, come accconciarvi la spesa? È ben noto il genio tutto pacifico di Cobden, e come egli esageri forse la necessità e l'utilità del disarmamento. Gli Stati Uniti, ch'erano il suo grande esempio, sono in altre condizioni che le potenze europee, e poi sotto alla Presidenza Polk furono abbastanza bellicosi, e spero un gran denaro in quella guerra che raddoppiò il terrore, ma li fece uscire dalle tradizioni miti e saggie di Washington. Ora Cobden propone una gran riduzione nelle spese dell'esercito, della marina, e dell'artiglieria. Queste spese nel 1835 erano di L. 11,657,000 e nei dodici mesi finiti al 5 aprile 1848 s'elevarono a L. 19,341,000. Onde se osserviamo il Budget di quell'anno, meno gli interessi del debito pubblico, vediamo che le spese estranee alla milizia non furono che di L. 7,406,000. — Sproporzionato notevole! Il Cobden propone all'associazione di prendere ora per il massimo delle spese della guerra la cifra di dieci milioni di lire sterline, riservandosi di ridurla alla metà, in processo di tempo; incitando che la pace non deve credere tutte le imposte della guerra, non che debba accrescerle ed aggravarle! Per aggiungere alla cifra dell'economia totale proposta, propone infine di supplirvi con un risparmio nelle spese di percezione, e con un migliore governo ed amministrazione dei beni della Corona.

Ma da ultimo come verificare tante economie nella milizia? Col mantenerla in primo luogo la legge del non intervento; col lasciare le Colonie governarsi da se stesse; ora che sono commercialmente emancipate, pensino a ordinare e pagare il loro sistema civile e militare; con l'occuparsi meno di afforzare il governo con le bajonette che ormai cadono dalle braccia a tutti i soldati d'Europa, quando devono volgerle contro il popolo. Questa è l'esposizione imperfetta delle idee dell'illustro economista, idee che sono state a Liverpool molto gustate e assai applaudite. E mentre v'è da trarne più d'un insegnamento, noi non crediamo che l'alta posizione dell'Inghilterra le permetta così presto di fare così radicali economie nelle sue forze militari e navali; e sebbene il suo interventò sia stato assai delle volte a danno della libertà dei popoli, è sempre una potenza libera, e che può equilibrare le tendenze assolute della Russia. Né quell'orgogliosa aristocrazia che ha disteso la sua forza per tutte le terre e per tutti i mari vorrà in tempi di lotta, e di civiltà imperfetta, confidare nelle generose utopie di quella riunione di Bruseselles che continuò i sogni dell'Abate di Saint-Pierre. L'umanità sarà certamente un giorno una sola famiglia; ma l'antagonismo dei principj e delle forze non è ancora neutralizzato. (Nazionale.)

A V V I S I

La coque du Paquebot des Postes de la République Française le Péricle's, naufragé à Civitavecchia, aura lieu en ce pont, le fundi 29 janvier.

Les personnes qui désireraient s'en rendre acquéreurs, pourront se présenter tous les jours, jusqu'à cette époque, à la Chancellerie de l'Ambassade de France à Rome, de midi à trois heures, pour y prendre connaissance du cahier des charges contenant les conditions de cette vente.

ANNUNZI GIUDIZIARIJ

Nella causa ec. fra il sig. Gaetano Testini e li signori Francesco Marconi, ed Achille Nainer Bussoni. — Null'istanza a pagare sc. 35 per rate di vitalizio dal 1 luglio al 30 novembre 1848 colla condanna alle spese, si rilasci l'ordine esecutivo, ed il decreto ec. — Visto ec. Considerando ec. Noi ec. condanniamo il R. C. Marconi al pagamento di sc. 35 ed alle spese. Giudicato li 22 dicembre 1848. — G. Avv. De' Sanctis Ass. — F. Pecorini S. C. — Sia notificata al sig. Francesco Marconi per affissione, stante l'incognito dom., a forma del §. 483 la presente Sentenza per tutti gli effetti di Legge. — Admssa li 20 gennajo 1849. M. Quattrocchi Curs.

Avviso di vendita giudiziale - Non essendosi nel giorno 28 settembre o 30 novembre 1848 effettuata la vendita della casa posta in Velletri vicolo della Tribuna, segnato col num. Civico 1, composta di una cantina, con altra retrocantina e piccola cameretta, oltre uno scoperto nel piano terra, e nel piano superiore di un salotto, due camerette e soffitta comprendente la sola pendenza del tetto, confinante della casa e scoperto a levante colla via stessa della Tribuna, a tramontana coll'interceduta, a ponente con beni di Ciriacò Elisei, ed a mezzo giorno con beni di Giovanni Elisei, salvi ec. formando tutto un corpo. Qual vendita venne ordinata con Sentenza del giorno 25 luglio 1848 dall' Illmo sig. Assessor

Legale di Velletri, a carico di Maddalena Basile vedova del fu Clemente Zecchi domiciliata a Velletri. — Ad istanza della signora Almena Brandani, Giuseppe, D. Giacomo, e D. Lorenzo Brandani Possidenti domiciliati a Velletri, nel giorno di mercoledì 28 febbrajo 1849 alle ore 17 in punto, in una delle camere della della Cancelleria si procederà alla vendita giudiziale dell'enunciato fondo mediante l'incanto. — Il primo prezzo d'incanto è di scudi 262. 50, risultante da perizia dell'esperto sig. Scipione Corsetti, e come meglio rilevasi al fasc. della causa inserita al Prot. num. 817 del 1847 nel quale resta prodotto il giorno 21 agosto 1848 il Capitolato per la vendita giudiziale, la Perizia, l'estratti delle Iscrizioni Ipotecarie, Censuarie ec. G. B. Alciati Proc. G. Mazzarelli Canc.

SUPPLEMENTO AL NUM. 19.

DELLA GAZZETTA DI ROMA

ROMA 24 Gemajo 1849.

LEGGI E REGOLAMENTI CRIMINALI E DI DISCIPLINA MILITARE.

COMMISSIONE PROVVISORIA DI GOVERNO NELLO STATO ROMANO

Nel proponimento di migliorare l'armata il Consiglio Generale dei Deputati manifestava il desiderio perchè, almeno in via provvisoria, venisse adottato il codice militare vigente negli Stati Sardi. Il Ministro delle Armi prese zelante cura onde recare ad atto quel desiderio, e dopo aver eletta una Commissione incaricata di esaminare quella legge e di presentare un progetto di legislazione militare conforme al bisogno de' tempi ed alla progrediente civiltà, ne ha raccolto il lavoro, e ne ha provocato il parere del Consiglio di Stato.

Quindi ha proposto alla Commissione provvisoria di Governo di adottare questa nuova legislazione.

In seguito di ciò la Commissione stessa, Vista la urgenza;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il rapporto del Ministro delle Armi;

Ha decretato e decreta quanto segue:

1. La nuova legislazione militare si compone:

I. Del Codice penale militare.

II. Del regolamento di disciplina militare.

III. Del regolamento per l'esecuzione delle sentenze e pene militari.

IV. Del regolamento organico dell'ordine giudiziario nel foro militare.

2. Questa legislazione, che fa parte integrale della presente ordinanza, andrà in piena attività col di primo Febbrajo 1849.

CODICE PENALE MILITARE

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1. La Giustizia Criminale Militare è amministrata dai Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione ordinari o straordinari.

§. 1. I Consigli di Guerra ordinari hanno luogo tanto in tempo di pace, che in tempo di guerra.

§. 2. I Consigli straordinari hanno luogo soltanto in tempo di Guerra.

2. Questi Consigli conoscono rispettivamente, e giusta le norme di competenza appresso stabilite,

§. 1. De' reati militari.

§. 2. De' reati comuni commessi dai militari a danno od offesa di altri militari, od eseguiti nei locali militari, anche in unione di estranei alla milizia.

3. È reato militare l'infrazione della legge penale militare.

4. È reato comune l'infrazione della legge penale generale.

5. Sono soggetti al foro militare tutti gl' Individui,

§. 1. Delle truppe di Linea (compresi i Carabinieri) iscritti nei ruoli militari, ancorchè Impiegati.

§. 2. Dei corpi militari, che non prestano servizio abituale, quando delinquono in attualità di servizio.

§. 3. Giubilati con tutti gli onori e privilegi militari.

6. La cognizione ed il giudizio dei delitti imputati militari, come commessi avanti l'iscrizione nei ruoli, spetta ai Tribunali competenti anteriormente alla detta iscrizione, a disposizione dei quali si ritiene l'imputato sino all'esito definitivo del giudizio, e dopo questo, comunicatane la sentenza al Ministero delle Armi, l'imputato

§. 1. Se è posto in libertà anche provvisoria, continua il servizio militare.

§. 2. Se è condannato per delitto di furto, o di falso, o per qualunque delitto a pena superiore a quella della detenzione, viene cancellato dalla milizia, e consegnato al Tribunale che lo ha condannato.

7. I delitti commessi dai disertori, durante la diserzione, saranno conosciuti e giudicati dai Tribunali ordinari.

LIBRO PRIMO

DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE MILITARE IN TEMPO DI PACE.

TITOLO PRIMO

DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA DEI CONSIGLI
DI GUERRA DI REGGIMENTO E DI DIVISIONE,
E DELLA RISPETTIVA LORO COMPETENZA.

CAPO I.

Della Commissione d'inchiesta.

8. La Commissione d'inchiesta del Consiglio di Guerra di Reggimento, sarà formata e convocata dal Comandante del Corpo cui l'Inquisito appartiene, e verrà composta:

§. 1. Da un Maggiore o dal Capitano più anziano, che ne sarà il Presidente, e da due Capitani.

§. 2. Un Ufficiale non appartenente alla Compagnia dell'Inquisito sarà eletto dal Comandante del Corpo a sostenere le parti del Fisco.

§. 3. L'Uditore di Divisione ne sarà il Relatore.

9. La Commissione d'inchiesta del Consiglio di Guerra di Divisione sarà formata e convocata dal Comandante la Divisione, e verrà composta:

§. 1. Da un Maggiore che la presiede, e da due Capitani nominati, per quanto è possibile, tra quelli del Corpo cui l'Inquisito appartiene, ed in difetto tra Ufficiali dello stesso grado di qualunque arma, ed anche tra quelli in ritiro o riformati.

§. 2. Un Ufficiale, a scelta del Comandante della Divisione, non appartenente alla Compagnia dell'Inquisito, sosterrà le parti del Fisco.

§. 3. L'Uditore Divisionario ne sarà il Relatore.

10. Se l'Inquisito fosse un Ufficiale superiore, il Presidente dovrà essere di un grado superiore a quello dell'Inquisito, ed i due Giudici dovranno essere di grado eguale a quello dell'Inquisito medesimo, ma più anziani nel servizio.

Competenza.

11. Spetta alla Commissione d'inchiesta di attentamente esaminare se gli atti di procedimento, che le sono riferiti dall'Uditore, siano compiuti, e se siavi o no luogo a convocare un Consiglio di Guerra.

§. Unico: La detta Commissione potrà eziandio prescrivere, ad istanza dell'Ufficiale che sostiene le parti del Fisco, dell'Inquisito, ed anche d'ufficio, quelle informazioni o quegli incumbenti ulteriori, che riconoscerà necessari.

12. Se si tratterà di esaminare nuovi testimoni, o di ripetere quelli già esaminati, la Commissione potrà farli comparire avanti di sé, ovvero commetterne l'esame all'Uditore, il quale vi procederà, o farà procedere nel più breve termine possibile.

13. Se la Commissione d'inchiesta sarà d'avviso farsi luogo a Consiglio di Guerra, dovrà specificare nella sua deliberazione il reato, o reati, in un colle circostanze che li accompagnano; e per cui l'Inquisito vi viene sottoposto.

§. Unico: Qualora la Commissione scorgesse nei Consigli di Guerra incompetenza a conoscere del reato, o difetto, si di prova, che d'indizj, tanto per rispetto al reato, quanto al suo autore; ovvero che il fatto non costituisse un reato preveduto dalla legge, o non presentasse che una colpa meritevole di castighi disciplinari, e se per questi od altri motivi fosse d'avviso non farsi luogo a Consiglio di Guerra, le sue deliberazioni dovranno essere motivate.

CAPO II.

Dei Consigli di Guerra di Reggimento.

14. I Consigli di Guerra di Reggimento presso ciascun Corpo saranno formati e convocati dal rispettivo Comandante, o verranno composti di sei Ufficiali, compreso il Presidente.

§. 1. il Presidente sarà l'Ufficiale più elevato in grado immediatamente dopo il Comandante del Corpo, purchè non inferiore a quello di Maggiore.

§. 2. Gli altri Ufficiali saranno destinati dal detto Comandante, e nominati per quanto è possibile tra i Capitani del Corpo, ed in loro mancanza tra gli Ufficiali subalterni più anziani di grado, esclusi sempre quelli che hanno fatto parte della Commissione d'inchiesta.

15. Le parti del Fisco saranno sostenute da un Ufficiale a scelta del Comandante del Corpo, purchè non appartenga alla compagnia dell'Inquisito.

16. L'Uditore della Divisione riferirà le cause.

Competenza.

17. I Consigli di Guerra di Reggimento conosceranno dei reati militari, e dei reati comuni, commessi dai Soldati, o Bassi-Ufficiali del medesimo corpo, a danno od offesa di un militare dello stesso Corpo.

CAPO III.

Dei Consigli di Guerra di Divisione.

18. I Consigli di Guerra di Divisione saranno formati e convocati dal Comandante la Divisione, e verranno composti:

§. 1. Da un Colonnello che ne sarà il Presidente, da due Ufficiali Superiori, e da tre Capitani, esclusi sempre gli Ufficiali che hanno fatto parte della Commissione d'inchiesta.

§. 2. Un Ufficiale, a scelta del Comandante la Divisione, sosterrà le parti del Fisco.

§. 3. L'Uditore della Divisione ne sarà il Relatore. 19. Se l'Inquisito fosse un Ufficiale Superiore, il Consiglio dovrà essere composto di tre Ufficiali a lui superiori in grado, e da tre di grado uguale, aventi però maggiore anzianità di servizio.

§. Unico. Qualora vi siano Inquisiti di grado diverso, si avrà solo riguardo, nella formazione del Consiglio, al grado Superiore.

20. Potranno essere chiamati a membri del Consiglio di Guerra di Divisione gli Ufficiali di qualunque arma, tanto in attività, quanto in ritiro; non che gli Ufficiali si-Generali che Superiori in ritiro o riformati residenti nel luogo, ove si tiene il Consiglio, senza che alcuno dei medesimi possa ricusarsi, salvo che sia superiore in grado od a grado uguale, ma più anziano del Presidente.

Competenza.

21. I Consigli di Guerra di Divisione conosceranno rispettivamente nel distretto divisionario dei reati attribuiti ai Consigli di Guerra di Reggimento.

§. 1. Quando gli Autori, o complici dei reati suddetti appartengano a diverso Corpo, od abbiano commesso il reato in unione di estranei alla milizia,

§. 2. Quando i reati suddetti sono stati commessi a danno, o ad offesa di militari di diverso Corpo,

§. 3. Quando i reati suddetti sono stati commessi da Ufficiali;

Da Individui appartenenti a Corpo che per la sua organizzazione non possa comporre Consiglio di Guerra di Reggimento.

§. 4. Quando l'Inquisito appartenga a deposito, distaccamento, battaglione, compagnia, o squadroni isolati che non fossero della stessa Divisione, dove i rispettivi Corpi hanno stanza, come pure quando detti distaccamenti, battaglione, compagnie o squadroni, tuttochè nella stessa Divisione, saranno formati da frazioni di diversi Corpi.

§. 5. Quando l'Inquisito, di reato di cognizione del Consiglio di Guerra di Reggimento, sia nel tempo stesso accusato d'altro reato di competenza del Consiglio di Guerra di Divisione.

22. Quando insorga quistione se la causa sia di competenza del Consiglio di Guerra di Reggimento o di Divisione, l'Uditore Divisionario ne farà rapporto all'Uditore Generale di Guerra il quale la deciderà inappellabilmente.

TITOLO SECONDO

DISPOSIZIONI GENERALI.

23. Nelle cause di cognizioni dei Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione si procederà a norma del presente codice.

CAPO I.

Delle informazioni e degli Atti che precedono i Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione.

24. Incomincia la informazione giudiziale colla denuncia, querela, o accusa, e si prosegue coll'assunzione della prova generica e specifica del reato, e col Costituito dell'imputato.

25. L'istruttoria dei processi spetterà all'Uditore o Uditore sostituto di Guerra della Divisione.

26. I Giudici processanti e gl'incaricati della formazione degli Atti, dell'Ordine giudiziario civile nei luoghi ove non esistono Uditori o Sostituti Uditori di Guerra, dovranno procedere tanto d'Ufficio, quanto dipendentemente da richieste, querele, accuse, e denunce, alle informazioni per accertare il reato e scoprirne gli autori, e ne daranno contemporaneamente avviso all'Uditore della Divisione per le sue direzioni ed ai rispettivi Comandanti del Corpo, deposito, battaglione, distaccamento, compagnie, o squadroni isolati, cui il militare appartiene.

27. Le autorità si militari che civili dovranno fra il più breve termine possibile, dacchè un reato sarà pervenuto a loro notizia, trasmettere all'Uditore di Guerra della Divisione la denuncia, i verbali, le relazioni, e le informazioni, che avranno ricevute od assunte, insieme colle altre notizie che saranno in grado di somministrare.

28. Le relazioni dei medici, chirurghi, o di altro Ufficiale di Sanità presso i Corpi, o destinati al servizio dei presidii o delle fortezze, o addetti agli Spedali militari, dovranno, per fatti che interessano la giurisdizione militare, essere fatte e rimesse a termini del Codice Penale Comune, e sotto le pene da esso stabilite, all'Uditore od a chi ne fa le veci, non che ai rispettivi Comandanti dei detti Corpi, presidii o fortezze, od ai Direttori degli Spedali suddetti.

29. Le deposizioni dei testimoni nelle cause di competenza dei Consigli di Guerra di Reggimento o di Divisione ordinari, saranno scritte dal Segretario dell'Uditore a dettatura di esso Uditore o suo Sostituto.

§. 1. L'Uditore avrà cura che dai testimoni siano chiarite tutte le circostanze atte a porre in piena luce il fatto.

§. 2. Prima che si riceva la deposizione del testimone, si darà al medesimo il giuramento di dire la verità, ammonendolo dell'importanza di un tale atto, e delle pene stabilite contro coloro che giurano il falso; agli impuberi non si deferirà il giuramento.

§. 3. Terminata la deposizione se ne darà lettura.

al Testimonio, e gli si chiederà se abbia qualche cosa da aggiungere, diminuire o variare.

§. 4. Occorrendo di fare aggiunte, diminuzioni, o variazioni, esse verranno fatte in fine della deposizione, e non mai per mezzo di correzione o d'interposizioni.

§. 5. La deposizione sarà quindi sottoscritta dal Testimonio, dall' Uditore, e dal Segretario.

§. 6. Qualora il Testimonio non sappia scrivere apporrà, in vece della firma, un segno di croce, e se ne farà espressa menzione.

30. Compite le informazioni, e sentite le risposte dell'Inquisito sulle risultanze degli Atti, l' Uditore ne darà avviso al Comandante del Reggimento o della Divisione, secondo la rispettiva competenza, affinché nel più breve termine possibile sia da esso convocata la Commissione d' inchiesta.

31. Essendo la Commissione riunita, l' Uditore vi riferirà il contenuto nelle informazioni risultanti dal Processo; quindi, fattosi introdurre l'Inquisito, gli sarà dall' Uditore data lettura delle sue risposte, e verrà dal medesimo interrogato, se voglia variare, aggiungere, o diminuire qualche cosa.

§. Unico. Ciò seguito, si farà ritirare l' Inquisito e la Commissione emetterà le sue deliberazioni, le quali saranno sottoscritte dal Presidente, dai membri di essa, dall' Uditore, e dal Segretario.

32. Nel caso che siano prescritti nuovi incombenti od esami di testimoni, l' Uditore, assunti che li abbia, dovrà darne avviso al Comandante per la nuova convocazione della Commissione d' inchiesta, la quale, osservate le formalità, di cui nel precedente articolo, delibererà se creda farsi o no luogo a Consiglio di Guerra.

33. Ove il parere della Commissione sia negativo, gli Inquisiti saranno immediatamente rilasciati e restituiti al Corpo. L' Uditore Divisionario trasmetterà indi all' Uditore generale la deliberazione della Commissione, unitamente agli Atti del Processo, per farli conservare in Archivio.

34. La Commissione d' inchiesta però non avrà luogo nei reati importanti pena inferiore ai lavori forzati; e contro i quali non sia inflitta la pena della degradazione. In tali delitti, tostochè saranno compiuti gli atti si convocherà il Consiglio di Guerra.

35. Se la Commissione d' inchiesta dichiarerà farsi luogo a Consiglio di Guerra, si farà di nuovo introdurre l' Inquisito, cui l' Uditore darà lettura del contenuto nella deliberazione che lo sottopone a Consiglio di Guerra, e lo inviterà ad eleggersi un difensore; dovrà questi essere militare e scegliersi, se si tratterà di Consiglio di Guerra di Divisione, tra i Capitani, Tenenti e Sotto-Tenenti che siano residenti nella Città, capoluogo della Divisione; e se si tratterà di Consiglio di Reggimento, tra i Tenenti o Sotto-Tenenti che fanno parte del presidio o della guarnigione dove si tiene il Consiglio; purchè si gli uni, che gli altri non siano per motivi di servizio, o per altre cause, legittimamente impediti.

§. 1. Se l' Inquisito sarà Capitano od un Ufficiale più elevato potrà scegliersi un difensore a lui superiore di un grado, purchè però sia sempre inferiore al grado del Presidente.

§. 2. Ricusando l' Inquisito di eleggersi il difensore, questo gli sarà nominato, giusta le precedenti norme, da chi deve convocare il Consiglio; dopo tale deputazione potrà tuttavia l' Inquisito nominarsi altro difensore, in surrogazione di quello deputatogli d' Ufficio. Potrà scegliersi ancora la procura de' poveri, od uno degli avvocati o procuratori approvati.

36. Dal compilatore degli Atti dovrà redigersi un esatto, ma compendioso Ristretto delle risultanze processuali, che a cura dell' Uditore Divisionario sarà distribuito in copia all' Ufficiale che sostiene le parti del Fisco, al Difensore, ed ai Giudici.

37. Il processo sarà senza ritardo dal Segretario comunicato all' Ufficiale che sostiene le parti del Fisco per le sue conclusioni, e poscia colle conclusioni stesse al difensore per le sue difese nel merito.

38. Niuno potrà recusare le difese di un Inquisito a meno di particolari fondati motivi.

In questo caso per esserne dispensato si dovrà senza ritardo ricorrere al Comandante che deve convocare il Consiglio.

§. Unico. Questi, riconoscendo giuste le allegate cause, farà luogo alla chiesta dispensa, e provvederà per la nomina di altro difensore.

39. I termini per le difese avanti ai Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione saranno di cinque giorni, da computarsi da quello in cui il processo sarà comunicato al Difensore; questi termini potranno, da chi deve convocare il Consiglio, essere prolungati fino a dieci giorni, allorchè vi saranno più inquisiti; od anche abbreviati ad ore ventiquattro; quando circostanze lo esigano.

§. 1. Il Difensore potrà fare nelle sue difese, che dovrà sempre sottoscrivere, tutte quelle istanze o deduzioni, che la difesa fosse per richiedere.

§. 2. In questo caso egli specificcherà, in apposito foglio da esso sottoscritto, gli incombenti a cui vorrebbe che si procedesse, e le circostanze sopra le quali domanda che siano esaminati i testimoni, di cui ne indicherà il nome, il cognome, la patria, la professione, ed il domicilio.

40. Trascorsi i termini per le difese, dovrà il difensore restituire gli Atti del processo all' Uditore, e questi dovrà senza ritardo darne avviso al Comandante per la convocazione del Consiglio di Guerra di Reggimento, o di Divisione.

Al medesimo Comandante, sulla partecipazione data dall' Uditore, spetterà pure di provvedere qualora, trascorsi i termini per le difese, non siansi dal difensore restituiti gli Atti.

41. Trattandosi di Consiglio di Guerra di Reggimento, il Comandante, cui spetta di convocarlo, dovrà rendere al Comandante della Divisione un succinto conto della causa di cui si tratta, coll' indicazione

del giorno in cui vorrebbe convocare il Consiglio, o dei motivi che ne ritardano la convocazione.

42. Tre giorni innanzi la convocazione del Consiglio di guerra si di Reggimento, che di Divisione, chi l' avrà ordinata, dovrà dare la nota dei membri al difensore, il quale la comunicherà immediatamente all' Inquisito; questi potrà, senza addurre i motivi, ricusarne uno. Il Presidente non potrà mai essere ricusato.

§. 1. Volendosi dall' Inquisito ricusarne più d' uno, dovrà quanto agli altri addurre i motivi di ricusa per mezzo di ricorso al Comandante che avrà convocato il Consiglio.

§. 2. Questi dovrà surrogare con gli altri Ufficiali di egual grado, per quanto sarà possibile, i Giudici legalmente ricusati.

CAPO II.

Delle sedute e delle sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento, e di Divisione.

43. Nel giorno stabilito per la convocazione del Consiglio di guerra, sia di Reggimento, che di Divisione, il Presidente e gli altri Giudici componenti il Consiglio stesso, l' Ufficiale che sostiene le parti del Fisco, il Difensore, l' Uditore, ed il Segretario vestiti in piena montura, e riuniti nel luogo destinato per la seduta del Consiglio, si recheranno insieme alla Chiesa più vicina quando non abbiasi una cappella nel locale di seduta; vi sentiranno la Messa dello Spirito Santo, e si restituiranno quindi al luogo suddetto, dove, ed alla porta esteriore del medesimo, sarà posta una guardia d' onore comandata da un Ufficiale, ed accompagnata da un Tamburino per rendere gli onori al Consiglio nell' uscire e rientrare.

44. Ritornati dalla Messa, il Presidente ed i Giudici componenti il Consiglio presteranno uno dopo l' altro separatamente colla mano destra stesa sul libro dei Vangeli, che sarà a tale effetto preparato sulla tavola, il seguente giuramento.

» Io N. N. Presidente, o Giudice, del presente Consiglio di Guerra giuro di giudicare con imparzialità e giustizia, secondo la mia coscienza e le veglianti leggi ».

45. Sederanno poscia alla tavola del Consiglio il Presidente ed i Giudici per ordine di grado e di anzianità, l' Ufficiale che fa le parti del Fisco, ed il Difensore all' estremità della tavola, ed il Segretario sederà ad altra tavola separata; tutti avranno il capo coperto.

§. unico. L' Uditore sederà a sinistra accanto al Presidente.

46. La seduta si terrà a porte aperte, eccetto i casi, ne quali fosse compromesso il costume, la quiete pubblica, e la salute dell' armata. In questi casi l' ordine della chiusura si emetterà dall' intero Tribunale con decreto preparatorio.

47. Il Presidente, comunicato che avrà al Consiglio l' oggetto della convocazione, farà introdurre l' Inquisito sciolto dai lacci, ma ben custodito, che dovrà tenersi a capo scoperto, e sederà in apposita panca.

48. L' Uditore riferirà il contenuto negli Atti, e procederà quindi all' esame dell' Inquisito, il quale potrà pure essere interrogato ad alta voce dal Presidente, ed anche per mezzo di lui dai Giudici.

§. 1. Le interrogazioni e le risposte saranno messe in iscritto dal Segretario, e verranno perciò fatte in modo che tra l' una e l' altra rimanga tempo di scriverle con esattezza.

§. 2. L' Esame sarà quindi letto all' Inquisito, perchè possa farvi quelle aggiunte o variazioni che crederà opportune, e dopo che sarà da lui sottoscritto o segnato; qualora però non sapesse scrivere, verrà sottoscritto dal Presidente, dall' Uditore, e dal Segretario.

49. Si darà in seguito lettura delle conclusioni fiscali e difensionali, e se l' Inquisito come il Difensore, che avrà sempre l' ultimo la parola, potranno aggiungere a voce quanto credoranno utile per la difesa.

§. 1. Qualora siano chiesti nuovi incombenti o dedotti capitoli a difesa, e se i medesimi saranno riconosciuti rilevanti, il Consiglio li ammetterà, prefiggendo il termine per procedere ai detti incombenti, od alla prova dei dedotti capitoli.

§. 2. Nel caso che i chiesti incombenti o i dedotti capitoli fossero inammissibili, il Consiglio li rigetterà e pronuncierà la sua Sentenza nel merito.

§. 3. Il Consiglio può anche di Ufficio ordinare l' assunzione di nuovi Atti.

50. terminate le difese l' Inquisito sarà ricondotto alle prigioni; il Difensore, l' Ufficiale che sostiene le parti del Fisco, e tutti gli astanti si ritireranno.

§. 1. L' Uditore, senza manifestare alcuna opinione, riepilogherà il fatto che la causa presenta a decidersi, ed i giudici, senza esternare in alcun modo il proprio sentimento, potranno domandare i schiarimenti di cui ancora avessero bisogno.

§. 2. Si procederà quindi alla votazione, proponendosi dapprima dal Presidente la questione, se consti del delitto in genere; indi se ne consti in specie colpevole l' imputato, con circostanze aggravanti o scusanti il delitto.

51. I Giudici daranno il loro voto, incominciando dall' ultimo grado.

52. La Sentenza nasce a pluralità di voti. Quando verificasse una parità di voti prevarrà la opinione più favorevole all' imputato.

53. La Sentenza sarà estesa dall' Uditore, e sarà in essa dichiarata la unanimità o disparità de' suffragi che ebbe luogo, e sarà firmata dal Presidente, dai Giudici, dall' Uditore e dal Segretario.

54. La Sentenza sarà concepita nei termini seguenti.

» Il Consiglio di Guerra (di Reggimento, o di Divisione) convocato per ordine di » il in per giudicare il » nominato N. N. inquisito di

Invocato il divino ajuto.

» Avendo sentita la relazione degli Atti del processo fatto dall' Uditore N. N.; l' Inquisito nelle sue

» risposte; l' Ufficiale che sostiene le parti del Fisco » nelle sue conclusioni; ed il Difensore nelle difese; » dichiara constare in genere di e con » stare in specie esserne colpevole l' imputato N. N. » con circostanze aggravanti (oppure) scusanti il delitto » to, e perciò doversi condannare come condanna » N. N. a di in appli » cazione degli Articoli del Codice » (ed ove occorra) ed al pagamento dei danni da li » quidarsi in giudizio civile; (oppure) dichiara non » constare bastantemente in specie della colpeabilità » dell' imputato; e sciolto l' inquisito N. N. dalla me- » desima, ordina che si rilasci dalle prigioni in cui si » trova ».

Ove il fatto non costituisca un reato preveduto dalla legge, o non rimanga provato in genere, ovvero sia provata l' innocenza dell' Inquisito « dichiara in- » sussistente l' accusa, e lo rimanda assoluto ».

55. Il Presidente riaperta l' udienza, e fatti nuovamente introdurre l' Ufficiale che sostiene le parti del Fisco ed il Difensore, darà lettura della Sentenza.

56. Quindi l' Uditore trasmetterà sotto sigillo al Comandante che avrà convocato il Consiglio copia autentica della Sentenza, ed invierà l' originale di essa unitamente al processo all' Uditore Generale per farne accurato rapporto al Ministro delle Armi, onde averne l' approvazione, quando le sentenze siano condannatorie, o promuoverne le determinazioni Sovrane. Le Sentenze Capitali saranno sempre riferite al Sovrano. Le sentenze assolutorie saranno eseguite immediatamente. In ogni caso dovranno pubblicarsi negli ordini del giorno del Ministro delle Armi a cura dell' Uditore generale.

DISPOSIZIONI COMUNI.

AI PRECEDENTI TITOLI

57. Le attribuzioni ed i doveri che dal presente Codice sono conferite od imposti ai Comandanti di ciascun Corpo saranno, nel caso di vacanza, e di assenza, o d' impedimento dei medesimi, ed ove dallo stesso Codice non sia altrimenti provveduto; esercitate ed adempiti da coloro che sono chiamati a farne vece: e quelle degli Uditori e sostituti Uditori di Guerra lo saranno da Ufficiali: quello di Segretario da un Sergente a scelta del rispettivo Comando.

LIBRO SECONDO

DELL' AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE MILITARE IN TEMPO DI GUERRA.

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

58. La giustizia criminale militare in tempo di guerra sarà amministrata al quartiere generale dell' esercito in campagna, ed ovunque si trovi una parte o divisione di esso, come altresì nelle Fortezze, ossia in ogni luogo forte, dai soli Consigli di Guerra di Reggimento o di Divisione ordinari o straordinari.

TITOLO PRIMO

DEI CONSIGLI DI GUERRA DI REGGIMENTO E DI DIVISIONE SI ORDINARI CHE STRAORDINARI IN TEMPO DI GUERRA.

CAPO I.

Dei Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione ordinari in tempo di guerra.

59. I Consigli di Guerra di Reggimento o di Divisione ordinari non saranno in tempo di guerra precedenti da Commissione d' inchiesta.

§. 1. Gli Uditori di guerra destinati al seguito dell' esercito ne eserciteranno le attribuzioni, e dovranno perciò, compite che siano le informazioni, e sentito l' inquisito nelle sue risposte, dichiarare con loro Ordinanze che si faccia, o no luogo a Consiglio di Guerra.

§. 2. In caso negativo, l' Uditore trasmetterà la detta Ordinanza al Generale che comanda le truppe di cui fa parte il Corpo a cui appartiene l' inquisito; il detto Comandante, essendo di avviso contrario a quello dell' Uditore, dovrà sottoporre la causa e l' inquisito al giudizio del Consiglio di guerra.

§. 3. L' autorità militare che deve convocare il Consiglio in mancanza dell' Uditore o del Segretario, potrà rispettivamente surrogarvi per farne le funzioni un Ufficiale od un Sergente.

60. I Consigli di Guerra di Reggimento ordinari saranno formati e convocati dal Comandante del Corpo e verranno composti come in tempo di pace.

§. 1. Quelli di Divisione lo saranno dai Generali Comandanti delle rispettive Divisioni, o dal Comandante della Fortezza minacciata dal nemico.

§. 2. Questi Consigli saranno composti, oltre al Presidente che sarà l' Ufficiale presente più anziano in grado dopo detto Generale o Comandante, da cinque Ufficiali scelti parte fra quelli Superiori, se sarà possibile, e gli altri fra i Capitani.

§. 3. Le parti del Fisco saranno sostenute dall' Ufficiale a ciò destinato da chi dovrà convocare il Consiglio.

61. Il Generale Comandante dell' esercito potrà avocare le cause dai Consigli di Guerra di Reggimento, e da quelli di Divisione dell' esercito, e le medesime delegare ad un Consiglio di Guerra di Divisione presso il Quartier generale.

§. Unico. Potrà eziandio, ove le circostanze lo esigano, dare tutti quei provvedimenti che crederà maggiormente opportuni per la più pronta repressione dei reati.

62. I Generali Comandanti delle Divisioni dell' esercito potranno delegare ai Consigli delle medesime rispettivamente le cause che avessero avocate dai Consigli di guerra di Reggimento.

63. Le disposizioni relative alla nomina del Difensore, alla comunicazione della nota dei Giudici, alla richiesta di essi, riceveranno pure la loro applicazione in tempo di guerra, e le facoltà attribuite ai Comandanti saranno esercitate dai Generali Comandanti delle Divisioni dell' esercito, ai quali pure si apparterrà ordinare l' esecuzione o la sospensione delle Sentenze cou-

Jannatorie, proferite dai Consigli di Guerra di Reggimento o di Divisione ordinari.

§. *Unico.* In caso di sospensione, dovranno trasmettere la Sentenza cogli atti del Processo al Generale Comandante dell'esercito per le occorrenti disposizioni.

Competenza.

La competenza dei Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione ordinari in tempo di guerra sarà la stessa che in tempo di pace.

CAPO II.

Dei Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione straordinari.

65. I Consigli di guerra di Divisione straordinari saranno formati e convocati dai Comandanti.

§. 1. Quelli di Reggimento lo saranno dai rispettivi Comandanti dei Corpi, ed anche dal Comandante di un deposito, d'un Battaglione, o di Squadroni, quando sono di presidio od indistaccamento fuori del capoluogo di Divisione, dandone sempre avviso all'autorità superiore della medesima, al Comandante militare del luogo, ed inoltre, quanto al deposito, Battaglione o Squadrone in distaccamento o di presidio fuori del capoluogo di Divisione, al Comandante del proprio Corpo.

§. 2. Questa partecipazione però non potrà in nessun caso ritardare nè il procedimento, nè la Sentenza, nè l'esecuzione della medesima.

66. Questi Consigli saranno rispettivamente composti come i Consigli di Guerra di Reggimento o di Divisione ordinari.

§. 1. Nei Consigli però presso un deposito, Battaglione o Squadroni, il Presidente sarà l'Ufficiale più anziano in grado, dopo che convocò il Consiglio, purchè di grado non inferiore a quello di Capitano.

§. 2. Qualora gli Ufficiali non siano in numero sufficiente, basteranno quattro giudici compreso il Presidente.

Competenza.

67. I Consigli di guerra straordinari conosceranno dei reati riservati rispettivamente alla cognizione dei Consigli di guerra ordinari di Reggimento o di Divisione, sempre che il loro titolo porti pena di morte, o si tratti di inquisito colto in flagrante; od arrestato a clamore di popolo, o di fatto notorio, e che si creda necessario un pronto esempio da chi deve convocare il Consiglio.

CAPO III.

Della convocazione, del procedimento, e delle Sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione straordinari.

68. Nei casi di competenza dei Consigli di guerra straordinari, terminata colla maggior possibile sollecitudine le preliminari necessarie informazioni, si dovrà alla convocazione del Consiglio.

§. 1. Il giudizio sarà compiuto e la Sentenza eseguita dentro le ore ventiquattro, a partire da quella in cui l'accusato fu rimesso all'autorità cui spetta di convocare il Consiglio.

§. 2. In caso di mancanza dell'Uditore, sarà da chi deve convocare il Consiglio scelto un Ufficiale per farne le funzioni, ed un Sargente per quelle di Segretario.

69. Nel momento della convocazione del Consiglio l'Uditore notificherà la scelta dei membri all'inquisito, il quale, senza addurre verun motivo, potrà recusarne uno ad eccezione però del Presidente; al giudice recusato ne verrà immediatamente surrogato un altro di egual grado se sia possibile.

70. Il Consiglio di guerra straordinario potrà tenersi, e la condanna eseguirsi in qualunque giorno, ora, e luogo.

§. 1. Convocato che egli sia, la truppa uscirà sotto le armi e formerà un quadrato di più righe, di cui l'ultima farà fronte esternamente, perchè nessuno si avvicini, e le altre faranno fronte al centro.

§. 2. Nell'interno del quadrato saranno disposti due tamburi per servire di tavola, ed intorno ad essi saranno in circolo il Presidente e i Giudici componenti il Consiglio nell'ordine indicato nei Consigli di guerra ordinari.

71. Il Presidente ed i Giudici componenti il Consiglio presteranno giuramento, secondo la formula prescritta dall'Art. 44: si procederà quindi dal Presidente all'esame dei testimoni.

§. *Unico.* Verrà di poi introdotto l'Inquisito: il Presidente lo inviterà a scegliersi un Difensore tra gli Ufficiali presenti nel luogo del Consiglio.

72. Giunto il Difensore, si farà dall'Uditore relazione degli Atti della causa; il Presidente ed anche i Giudici per mezzo di lui potranno fare sia all'Inquisito che ai testimoni le domande che stimeranno a proposito.

§. 1. L'Ufficiale che sostiene le parti del Fisco, ed il Difensore daranno le loro conclusioni, e sentito nuovamente l'Inquisito nei suoi mezzi di difesa, sarà il medesimo allontanato dalla presenza dei Giudici.

§. 2. Di tutto quanto sopra l'Uditore ne farà estendera dal Segretario l'opportuno verbale.

73. Licenziati i testimoni l'Ufficiale che sostiene le parti del Fisco ed il Difensore si ritireranno; l'Uditore citerà gli Articoli di Legge relativi alla causa, e si procederà quindi alla votazione.

§. 1. Raccolti i voti dal Presidente, l'Uditore estenderà la Sentenza che sarà formata a pluralità.

§. 2. Nel caso di parità di voti la deliberazione sarà nel senso dell'opinione più favorevole all'imputato.

74. Il Consiglio di guerra straordinario pronuncerà quella pena che stimerà corrispondente alla colpevolezza dell'imputato secondo la legge.

§. *Unico.* Ove l'Inquisito fosse assoluto riprenderà immediatamente il suo posto.

75. La Sentenza di condanna capitale, la cui esecuzione non potrà essere sospesa da ricorso in grazia,

verrà tosto comunicata a chi convocò il Consiglio, o venendo da esso confermata e sottoscritta, ad un rullo dei tamburi, il condannato sarà ricondotto avanti ai Giudici, e gli verrà da un Foriere letta la Sentenza la quale sarà eseguita, stando ancora la truppa sotto le armi, premesse le pratiche ed i conforti della Religione. Il Segretario redigerà di tutto analogo processo verbale.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai precedenti capitoli.

76. I Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione straordinari potranno essere convocati dal Generale Comandante dell'Esercito, dai Generali Comandanti delle Divisioni o delle Brigate del medesimo, da quello di un Corpo separato dell'Esercito, dai Comandanti delle Fortezze minacciate dal nemico, ed anche dai Comandanti dei Corpi, di un Battaglione o di Squadroni distaccati fuori del Quartiere generale principale, o di quello della Divisione, ad una distanza che non permetta di riferirne al Generale Comandante dell'Esercito o della Divisione, o di averne la risposta entro le ore ventiquattro; i detti Generali Comandanti dovranno però esserne rispettivamente informati.

77. L'approvazione o la sospensione delle Sentenze dei Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione ordinari o straordinari tenuti nelle fortezze minacciate dal nemico, spetterà esclusivamente al Comandante delle medesime.

Si concede al Comandante di una Fortezza, in istato di assedio, la facoltà di far grazia della pena incorsa a tutti od a parte dei condannati, siccome pure di ordinare che la Sentenza sia eseguita contro tutti i condannati, se lo crederà necessario pel bene del servizio e per l'esempio.

78. La giurisdizione dei Consigli di Reggimento e di Divisione ordinari e straordinari si estenderà a qualunque persona impiegata o addetta al servizio dell'Esercito, od al seguito di esso.

§. *Unico.* I detti Consigli di Divisione conosceranno inoltre, essendo la truppa in campagna, dei reati comuni commessi dai militari anche in unione di estranei alla milizia; non che di quelli da chiunque commessi in pregiudizio del servizio militare, dell'Esercito, o degli individui che vi appartengono.

79. Le regole sovra stabilite per l'amministrazione della giustizia criminale militare in tempo di guerra si osserveranno altresì in tutta l'estensione del paese compreso nel circondario delle operazioni militari nello Stato Pontificio.

§. *Unico.* La giurisdizione dei Tribunali civili sarà perciò ristretta in que' luoghi, ai reati non contemplati nell'articolo precedente.

80. In tempo di guerra, oltre alle disposizioni del presente codice, saranno eziandio osservate le leggi speciali militari che fossero d'ordine del Governo pubblicate.

81. Cessando collo stato di guerra la giurisdizione dei detti Consigli, le cause ai medesimi riservate ed ancora vertenti, spettanti, secondo le regole stabilite pel tempo di pace, ai Consigli di guerra di Reggimento o di Divisione, saranno giudicate dai medesimi nei luoghi dove i detti Corpi saranno di guarnigione o di presidio.

§. *Unico.* Le pene saranno in tal caso quelle stabilite pel tempo di pace.

LIBRO TERZO

DELLE PENE E DELLE REGOLE GENERALI PER LA LORO APPLICAZIONE

TITOLO PRIMO

DELLE PENE

CAPO I.

Delle pene che possono pronunciarsi dai Consigli di Guerra.

82. Le pene stabilite dal presente Codice, e che dai Consigli di guerra possono pronunciarsi, sono le seguenti:

I. La multa dagli scudi dieci ai trenta, dagli scudi trenta ai sessanta.

II. La prigione da un giorno ad un mese, da uno a quattro mesi.

III. La reclusione da quattro mesi ad un anno, da uno a tre anni.

IV. I lavori forzati da uno a tre anni, da tre a cinque anni, da cinque a dieci, da dieci a quindici, da quindici a venti.

V. I lavori forzati a vita.

VI. La morte mediante fucilazione.

83. Possono pronunciarsi congiuntivamente o disgiuntivamente alle suddette anche le pene seguenti:

§. 1. La cassazione del grado applicabile ai bassi Ufficiali.

§. 2. La degradazione applicabile a tutti i militari.

§. 3. La cassazione del grado importa la retrocessione del basso-Ufficiale a semplice comune.

§. 4. La degradazione importa la cessazione dal servizio militare, e la perdita delle decorazioni.

84. La degradazione è sempre pena accessoria ai lavori forzati, e si eseguisce secondo le regole militari prima che il condannato sia inviato al luogo di pena.

85. La pena dei lavori forzati che venisse inflitta all'Ufficiale, sarà espiata in un Forte.

86. Quando il militare fosse punito colla detenzione prescritta dal Codice penale comune, essa si espierà nei luoghi di reclusione militare.

87. Nel caso di aumento del grado della pena prescritta dalla legge, si ascenderà al grado immediatamente prossimo.

88. Dalla pena temporanea però non potrà mai ascendersi alla perpetua, nè da questa alla pena di morte; ed invece il colpevole nel periodo della pena temporanea o perpetua sarà rispettivamente sottoposto alla stretta custodia per lo spazio non eccedente tre anni.

89. Quando si faccia luogo a minorare la pena di uno o più gradi, dovrà discendersi al grado immediatamente prossimo; o così successivamente.

90. Se l'inquisito sia contemporaneamente responsabile di più delitti importanti pene temporanee, la durata delle medesime non potrà superare il periodo di venti anni.

91. Che se uno o più delitti importasse di per sé la pena degli anni venti o dei lavori forzati a vita, dovrà il colpevole per gli altri delitti essere sottoposto nel periodo suddetto alla stretta custodia per lo spazio di tempo non eccedente i tre anni.

92. La decorrenza della pena sarà determinata nella sentenza. Il carcere però sofferto dovrà essere considerato o compreso nella durata della pena.

93. La condanna nelle pene suddette non pregiudica l'azione competente alle parti per la restituzione, risarcimento dei danni ed interessi, i quali dovranno sempre liquidarsi in giudizio civile.

94. Il militare condannato non è però sottoposto ad alcuna spesa del procedimento criminale.

95. La condanna a qualunque pena porta sempre la perdita tanto del corpo del delitto, quanto delle cose che hanno servito a commetterlo, quando la proprietà ne appartiene al condannato.

§. *Unico.* Ove si tratti di cose, di cui la legge proibisce l'uso, queste saranno tolte anche nel caso di non seguita condanna, e quand'anche non appartenessero alla persona imputata.

96. Il tempo che il militare avrà trascorso in carcere, durante il procedimento, non verrà calcolato in ragione di servizio militare per tutti gli effetti di legge, quando ne sia seguita una sentenza condannatoria. Egualmente il tempo della pena della prigionia o reclusione non è valutato in ragione di servizio militare per tutti gli effetti legali.

97. Le pene sopravanzionate saranno minorate di uno a tre gradi, ove nel reato concorressero circostanze attenuanti.

CAPO II.

Del debito tentato ossia del conato.

98. La tentata esecuzione di un delitto costituisce il conato, ed è punito da uno a tre gradi meno della pena assegnata al delitto stesso, in ragione dell'atto più o meno prossimo alla consumazione del delitto, salvo i casi in cui la legge prescrive anche al conato la pena ordinaria.

§. *Unico.* Quando però il conato fosse interrotto dalla volontà del colpevole, per cagione di pentimento, andrà egli soggetto a pene disciplinali.

CAPO III.

Della complicità nei delitti.

99. Il complice di un delitto, la cui cooperazione sia riconosciuta minore di quella dell'agente principale, sarà punito da uno a tre gradi meno della pena prescritta all'autore.

CAPO IV.

Dell'influenza dell'età sull'applicazione della pena.

100. Il minore degli anni venti e maggiore degli anni diciotto sarà sottoposto a pena minore di un grado a quella assegnata al delitto.

101. Il minore degli anni diciotto e maggiore degli anni quindici sarà sottoposto a pena minore di due gradi a quella assegnata al delitto.

102. Il minore degli anni quindici sarà sottoposto a pene disciplinali.

LIBRO QUARTO

DEI REATI E DELLE LORO PENE.

TITOLO PRIMO

DEI REATI MILITARI.

CAPO I.

Della diserzione.

103. È disertore, tanto in tempo di pace, quanto in tempo di guerra, il militare che abbandona il servizio attivo che presta nell'esercito.

104. Sarà considerato averlo abbandonato in tempo di pace:

§. 1. Il Soldato o basso-Ufficiale che, senza permesso in iscritto del superiore cui spetta il darla, si assenta dal Corpo cui appartiene, e non vi fa ritorno nelle ore ventiquattro successive all'assenza,

§. 2. Quegli che essendo in permesso per tempo limitato ne oltrepassa il termine.

105. Questi termini trascorsi, il Comandante cui spetta il dichiarare la diserzione, dovrà in tempo di guerra dare immediatamente per disertore il Soldato o basso-Ufficiale assente senza licenza.

§. *Unico.* In tempo di pace il Comandante darà per disertore il Soldato o basso-Ufficiale, dopo l'appello serale del terzo giorno di assenza.

106. Se prima però dello spirare del detto termine di giorni tre il Soldato o basso-Ufficiale si presentasse volontariamente al Corpo od a qualsiasi autorità militare o civile, dichiarando volersi restituire al Corpo cui appartiene e vi si rendesse realmente nel modo e nei termini che gli fossero dall'anzidetta autorità prescritti, non andrà soggetto che a castighi disciplinali.

§. *Unico.* L'autorità, avanti alla quale il Soldato o basso-Ufficiale si sarà come sopra presentato, dovrà munirlo di una dichiarazione comprovante tale volontaria sua presentazione, colla data di essa, e dirigerlo al Corpo, deposito, battaglione, squadrone, compagnia isolata, o distaccamento cui appartiene od è aggregato, con un foglio di via in cui so gli prescriverà il modo ed il tempo per recarvisi.

107. Le disposizioni contenute nel precedente articolo non saranno applicabili:

§. *Unico*: Alle diserzioni qualificate prevedute dagli articoli 110 a 114 inclusivamente nelle quali il colpevole dovrà essere dato immediatamente per disertore.

108. Si avranno per disertori, sia in tempo di pace che in tempo di guerra:

§. 1. Il Soldato, o basso-Ufficiale arrestato fuori dei limiti stabiliti con leggi speciali, nelle guarnigioni, città, fortezze, nei presidii, ed accampamenti, nelle marce, accantonamenti, alloggi, distaccamenti, ed ospedali militari, ed in mancanza di limiti, lungi tre miglia da alcuno di detti luoghi.

§. 2. Quegli che sebbene arrestato nei detti limiti, od in mancanza di essi a minore distanza di miglia tre, avrà tuttavia colla vendita del vestiario, dell'armamento, o con altro modo manifestata la volontà di disertare.

§. 3. Quegli che sarà arrestato alla frontiera o colto nell'atto prossimo di disertare, ed in tempo di guerra nell'oltrepassare la gran guardia del campo, od in mancanza loro, al di là di metri quattrocento sessantadue dai rispettivi lati del medesimo.

109. Le diserzioni contemplate negli articoli precedenti saranno punite, se all'interno, colla reclusione militare da quattro mesi ad un anno, e se all'estero colla reclusione militare da uno a tre anni.

§. *Unico*: In tempo di guerra le dette pene saranno rispettivamente aumentate di un grado.

110. Per la diserzione commessa dal militare:

§. 1. Essendo di scorta, di picchetto, di guardia, o di altro servizio armato,

§. 2. Asportando le armi da fuoco, o abdicando il cavallo. La pena sarà, in tempo di pace, dei lavori forzati da cinque a dieci anni, in tempo di guerra, la pena sarà dei lavori forzati da dieci a quindici anni.

111. Per quelle commesse:

§. 1. Previo complotto risultante da precedente o contemporaneo concerto fatto da tre o più individui,

§. 2. Essendo di sentinella, od in distacco in Forti isolati,

§. 3. Scendendo dalle mura di una fortezza, o mediante sforzamento o rottura di porte o mura.

§. 4. Trovandosi al comando della scorta, della guardia, di un posto, d'un distacco, del picchetto, o di altro servizio armato.

§. 5. Asportando od in altro modo divertendo fondi della Compagnia o del Corpo. La pena sarà in tempo di pace dei lavori forzati da dieci a quindici anni, ed in tempo di guerra dei lavori forzati da quindici a venti anni.

112. La diserzione che avesse luogo con violenza alla forza armata si punirà coi lavori forzati a vita.

113. La diserzione commessa disarmando una sentinella od un posto sarà punita colla morte.

114. La diserzione al nemico, quella commessa in presenza del medesimo, od in occasione di qualche spedizione militare in tempo di guerra; saranno punite colla morte.

115. Quando più militari fossero per lo stesso fatto di diserzione, e colla medesima sentenza, condannati a morte, essi non verranno tutti sottoposti a detta pena, ma potranno godere del beneficio della sorte in tale proporzione, che si mandi a morte cioè: se quattro o meno, un solo: se cinque e non più di dieci, due; se più di dieci e non più di venti, tre; se più di venti e non più di trenta, quattro, e così successivamente.

§. 1. Per sapere chi dei condannati debba godere di tale beneficio, si tirerà tra essi a sorte giusta il modo stabilito dal Regolamento di disciplina militare.

§. 2. Quanto ai favoriti dalla sorte se ne riferirà dall'Uditore Generale di Guerra al Ministro delle Armi per avere le Sovrane determinazioni.

116. Saranno esclusi dal beneficio della sorte i subornatori, i Capi di complotto, i Sargenti, ed Ufficiali di qualunque arma.

§. 1. Saranno pure esclusi quelli, che in tempo di guerra avranno disertato essendo di sentinella, di guardia, in ronda, in pattuglia, in distacco in Forti isolati, od in altra fazione militare.

§. 2. I minori di età concorreranno a far numero a favore degli altri.

117. L'Ufficiale di qualunque grado che in tempo di pace si assenterà senza licenza dal corpo cui appartiene andrà sottoposto a pene disciplinari; qualora poi l'assenza oltrepassasse il decimoquinto giorno si farà luogo contro di lui all'opportuno procedimento, e la pena sarà la reclusione da quattro mesi ad un anno.

§. 1. Ove poi l'assenza fosse accompagnata da circostanze comprovanti l'intenzione di abbandonare definitivamente il servizio, il Comandante del Corpo cui l'Ufficiale appartiene ne informerà immediatamente il Comandante della Divisione per le occorrenti disposizioni, onde siane procurato l'arresto ed instituito l'opportuno procedimento. La pena sarà in questo caso la degradazione.

§. 2. L'Ufficiale che in tempo di guerra si assenterà senza licenza dal Corpo cui appartiene, senza farvi ritorno nelle ore ventiquattro successive all'assenza, o che chiamato sotto le bandiere non vi si presenterà sarà punito colla degradazione e colla reclusione da uno a tre anni.

§. 3. Se l'Ufficiale che si assentasse, come sopra, in tempo di guerra, facesse parte della truppa in campagna o del presidio di una fortezza, la pena sarà della morte.

Di alcune disposizioni relative alla diserzione, e di alcune speciali contravvenzioni.

118. Chiunque darà ricovero ad un Soldato o basso-Ufficiale assente senza licenza, o disertore, o permetterà che sia ricoverato in qualunque luogo di sua proprietà, con animo di favorire la sua assenza illegittima o la diserzione, sarà punito con una multa di scudi trenta ai sessanta, ed in difetto ad altrettanti giorni di prigionia.

119. I Capi delle Magistrature Comunali dovranno denunciare il militare disertore che si fosse ferma-

to nel rispettivo territorio tosto che ne venga in cognizione.

120. Alla multa degli scudi trenta ai sessanta, ed in difetto ad altrettanti giorni di carcere andranno soggetti gli albergatori, osti, tavernieri, guarda-passo, barcaioli, non che i padroni o capitani marittimi i quali, senza farsi mostrare le debite carte e licenze, avranno rispettivamente ricoverati i militari fuori dei limiti della propria guarnigione o presidio, od i medesimi passati, traghettati, o trasportati; nè potrà loro servire di scusa il fatto dei loro dipendenti, o la eccezione di usata violenza per parte dei militari, se non avranno tosto informato della medesima il Giudice locale o viciniere o la stazione militare.

121. È vietato a chicchessia ed in qualunque circostanza (salvi i casi in cui ne sarà permessa la vendita) il comprare cavalli, vestimenta, bagagli, armi, munizioni da guerra ed altre simili cose destinate ad uso militare o della truppa, ovvero altrimenti permutarle, contrattarle o riceverle a titolo di pegno o deposito, sotto pena della multa dagli scudi trenta ai sessanta, oltre alla restituzione delle cose ricevute od al pagamento del loro valore.

§. *Unico*. Qualora colla seguita compra, permuta, od altro contratto qualunque si fosse sciontamente favorita la diserzione, o la fuga del disertore, il contravventore sarà considerato e punito qual complice.

122. Chiunque avrà o riterrà presso di sé alcuno degli oggetti indicati nel precedente articolo incorrerà, pel solo fatto della loro ritenzione, nella multa degli scudi dieci ai trenta ed in difetto ad altrettanti giorni di carcere, senza che valga la scusa di averli accidentalmente trovati, o che siano stati presso di lui depositati o rimessi; a meno che li avesse consegnati o denunciati entro le ore ventiquattro all'autorità militare od amministrativa o giudiziaria, la quale in tal caso dovrà rispettivamente trasmettere all'Uditore della Divisione un circosanziato verbale della fatta consegna, o denuncia.

§. *Unico*. Le multe dovranno versarsi immediatamente nella cassa militare a vantaggio dell'Erario pubblico.

CAPO II.

Della Insubordinazione.

123. Il Militare che con parole, scritti, gesti, o modi offenderà il suo Superiore, o che disobbedirà agli ordini del medesimo in materia di servizio o disciplina militare è colpevole di reato di lesa subordinazione.

124. La semplice disobbedienza verso il superiore relativa a qualunque oggetto, si ordinario che straordinario del servizio, si punirà colla reclusione da quattro mesi ad un anno.

125. Se la disobbedienza sarà accompagnata da gesti, modi, o parole oltraggianti o minacciose, o da formale rifiuto, la pena sarà della reclusione da uno a tre anni.

126. Se l'insubordinazione sarà accompagnata da violenze, od atti minacciosi con armi, o sarà commessa in servizio, ovvero sotto le armi, od in presenza di truppa raccolta per qualunque oggetto, la pena sarà dei lavori forzati da tre ai cinque anni.

127. L'insubordinazione commessa con vie di fatto in qualunque tempo e circostanza senza l'uso delle armi, sarà punita coi lavori forzati da cinque a dieci anni.

128. Quando si fosse irrogata offesa personale colle armi, o si fosse cagionata una ferita qualunque, la pena sarà dei lavori forzati a vita.

129. Se poi ne risultasse la morte del Superiore, la pena sarà della fucilazione.

CAPO III.

Dell'ammutinamento e della rivolta.

130. Saranno considerati in istato di ammutinamento i militari che riuniti in numero di cinque o più rifiuteranno di obbedire in materia di servizio o disciplina militare ad un loro Superiore, o chiederanno tumultuosamente o con minacce alcuna cosa, a meno che questa non sia manifestamente ed urgentemente dovuta, e viceversa costantemente negata.

131. Le pene per l'ammutinamento saranno le seguenti:

§. 1. Per quello commesso in tempo di pace sotto le armi, ovvero commesso contro un ordine relativo al servizio armato, dei lavori forzati da quindici a venti anni.

In tempo di guerra, dei lavori forzati a vita.

§. 2. Per quello relativo soltanto a domande, lagnanze o promosso contro ordini in materia non riguardante il servizio armato, se in tempo di pace dei lavori forzati da uno a tre anni; se in tempo di guerra, dei lavori forzati da tre a cinque anni.

§. 3. A queste pene rispettivamente andranno soggetti gli instigatori, provocatori, ed autori dell'ammutinamento, e fra i partecipanti due dei più elevati in grado, il soldato più anziano di servizio e ad eguale anzianità di servizio il più vecchio di età.

§. 4. Tutti gli altri partecipanti, saranno puniti con pena minore da uno a tre gradi.

132. Gli ammutinati che non si arrendessero alla prima intimazione di sciogliersi, o che prima di questa avessero opposta resistenza od usata violenza alla forza incaricata di costringerli all'obbedienza, saranno considerati in istato di rivolta, e tanto gli instigatori, provocatori, ed autori, quanto i partecipanti saranno puniti, in tempo di pace coi lavori forzati a vita; ed in tempo di guerra saranno puniti colla morte.

§. 1. I partecipanti però godranno del beneficio della sorte conceduto dall'Art. 115 e secondo le norme stabilite dallo stesso articolo, e dal susseguente 116.

§. 2. Il colpevole che obbedirà alla intimazione fatta di sciogliersi andrà esente dall'incorsa pena.

133. Qualunque militare che trovandosi presente ad un ammutinamento, o ad una rivolta, non farà uso di tutti i mezzi da lui dipendenti onde impedirli, ovvero, che quantunque non presente avendone avuta

notizia, non ne renda all'istante informato il suo Superiore, sarà punito se Ufficiale coi lavori forzati da dieci a quindici anni in tempo di pace, e da quindici a venti anni in tempo di guerra; e se Basso-Ufficiale o soldato coi lavori forzati da cinque a dieci anni in tempo di pace, e da dieci a quindici in tempo di guerra.

CAPO IV.

Di altri speciali reati in servizio.

134. La sentinella o vedetta che collocata in faccia al nemico abbandonerà il suo posto sarà punita colla pena di morte.

§. 1. Quella che in tempo di guerra nelle fortezze, od essendo la truppa in campagna violerà la consegna si punirà colla pena di morte.

§. 2. Quando però questa contravvenzione non abbia cagionato un grave danno la pena potrà essere minorata di uno o due gradi.

135. La sentinella o vedetta che in tempo di pace violerà la consegna sarà punita coi lavori forzati da cinque a dieci anni.

§. 1. Se in tempo di guerra non trovandosi la truppa in campagna o in fortezza, sarà punita coi lavori forzati da dieci a quindici anni.

§. 2. La sentinella o vedetta trovata dormiente sarà punita con uno o due gradi meno della pena assegnata a chi viola la consegna in ciascuno dei casi contemplati nei due precedenti articoli.

136. Il militare che abbandonerà la guardia di cui fa parte o mancherà alla consegna o vi sarà trovato ubriaco sarà punito, in tempo di pace colla prigionia da uno a quattro mesi; ed in tempo di guerra colla reclusione da uno a tre anni.

137. Il capoposto però nel caso di abbandono della guardia o di violazione della consegna od ebbrezza sarà punito, in tempo di pace colla reclusione da uno a tre anni; ed in tempo di guerra coi lavori forzati da tre a cinque anni.

138. Il militare di servizio sotto le armi o comandante di picchetto armato od anche di scorta, che abbandonerà il suo posto, o vi sarà trovato ubriaco sarà punito, in tempo di pace colla prigionia da uno a quattro mesi; ed in tempo di guerra colla reclusione da uno a tre anni.

139. Il militare che con atti ostili, non comandati dal suo Superiore avrà esposto lo Stato ad una dichiarazione di guerra, od a soffrire rappresaglie sarà punito colla pena di un anno di reclusione militare.

§. *unico*. Se la guerra ne fosse seguita o le rappresaglie avessero avuto luogo, la pena sarà dei lavori forzati da dieci a quindici anni, salve in ogni caso le maggiori pene per reati speciali che avessero accompagnato tali atti ostili.

140. Il militare che avrà lasciato fuggire, od in alcun modo favorita la fuga di un arrestato o di un prigioniero di guerra, sarà punito, nel caso di negligenza colla reclusione da uno a tre anni; concorrendovi il dolo, la pena sarà dei lavori forzati da cinque a dieci anni.

§. 1. Qualora la consegna dell'arrestato o del prigioniero di guerra abbia avuto luogo coll'espressa condizione di vita per vita, la pena sarà quella della morte.

§. 2. Sotto la medesima pena dovrà detta consegna esattamente tramandarsi dal Comandante del posto ad ogni cambiamento di scorta, o di guardia.

141. Qualunque tentativo in tempo di guerra diretto a liberare a viva forza un arrestato, od un prigioniero di guerra, od a procurarne la fuga, o ad impedire l'esecuzione di una sentenza di qualche Consiglio di guerra si punirà coi lavori forzati a vita.

142. Il militare che avrà per negligenza o mescolanza di consegnare tutti i prigionieri di guerra, le artiglierie, le armi, le bandiere, i cavalli, i magazzini, le munizioni, le casse, le cancellerie, e tutti gli altri oggetti di pubblica spettanza presi al nemico, sarà punito colla reclusione da uno a tre anni.

§. *unico*. Seguendo l'appropriazione di tutte, o parte delle cose non consegnate, la pena sarà dei lavori forzati da tre a cinque anni.

143. Chiunque in tempo di pace ascendesse o discendesse dalle mura di una fortezza, ovvero vi entrasse o ne uscisse per aperture nascoste ed insolite, sarà punito colla reclusione da uno a tre anni; e nel caso, in cui vi concorra rottura di porte o mura, la pena sarà dei lavori forzati da tre a cinque anni.

§. *unico*. In tempo di guerra la pena sarà rispettivamente aumentata di un grado, salve sempre le pene maggiori in caso di specifico reato.

144. Il militare, che incaricato di recare un ordine in iscritto od un altro dispaccio qualunque, lo smarrirà o trascurerà di custodirlo gelosamente, o di rimetterlo alla persona, a cui sarà indirizzato, od a quella, che sarà autorizzata a riceverlo, ovvero che trovandosi in pericolo imminente di cadere prigioniero del nemico, o di essere sorpreso da rivoltati o ribelli, non tentasse ogni modo di distruggere tale ordine o dispaccio, sarà considerato reo di grave colpa, o punibile, secondo il maggiore o minore grado di negligenza, colla reclusione da uno a tre anni.

§. 1. Se ardisce egli stesso di rompere il sigillo, la pena sarà, secondo la gravità delle circostanze, dei lavori forzati dai cinque a dieci anni.

§. 2. Se egli volontariamente rimettesse al nemico lo scritto affidatogli, sarà considerato e punito come reo di alto tradimento militare colla pena di morte; lo stesso avrà luogo sempre che concorrano circostanze, da cui risulti che la mancanza fu maliziosa, o diretta a favorire il nemico.

145. Chiunque in tempo di guerra maltratterà, ritarderà, od arresterà con violenza o dolosi raggiri Ajutanti di campo, Ufficiali dello Stato Maggiore, corrieri, ordinarie, pedoni, o messaggeri spediti con ordinanze o dispacci per servizio militare, sarà punito coi lavori forzati dai quindici ai venti anni.

§. 1. Quando ne fosse risultato grave pregiudizio al servizio militare, la pena sarà quella della morte.

§. 2. Queste pene, in tempo di pace, saranno diminuite di uno a tre gradi.

146. Il militare, che in tempo di guerra nelle forze minacciate dal nemico, o che essendo all' Esercito in faccia al medesimo, e senza giustificare alcun legittimo impedimento, non si renderà, in caso di allarme, o quando si batterà la raccolta generale, al suo posto, la pena sarà dei lavori forzati da tre a cinque anni.

147. Il militare, che senza autorizzazione assumesse o ritenesse un comando qualunque, desse disposizioni, od ordinasse mosse di truppe, sarà punito colla degradazione, salvo sempre le pene, cui la qualità del fatto desse luogo.

CAPO V.

Della prevaricazione, e della concussione.

148. La prevaricazione, ossia la dolosa violazione mediante denaro, promesse, od altre cose, dei doveri imposti dalle Leggi al militare, sarà punita colla reclusione da uno a tre anni, salvo le pene maggiori in caso di specifici reati.

149. La concussione, ossia l'esazione indebita di danaro o di altra cosa, incutendo timore, o mediante abuso qualunque di potere, sarà punita colla pena dei lavori forzati da cinque a dieci anni.

§. unico. Se il reato fu accompagnato da gravi minacce, o con armi alla mano, la pena sarà dei lavori forzati a vita.

150. Il militare, che in caso di arresti o di perquisizioni, si sarà appropriato effetti sequestrati o formanti corpo di delitto, sarà considerato, come reo di furto, e punito coi lavori forzati da cinque a dieci anni.

§. unico. Se il militare avesse ricevuto i detti effetti in custodia, sarà la pena aumentata di un grado, salva sempre in ogni caso la pena maggiore, che fosse dovuta in ragione del valore della cosa appropriata.

151. Il militare, che nell'esercizio delle proprie funzioni nell'esecuzione di un ordine, o di una consegna, e che preposto ad un servizio di ordine pubblico, senza esservi astretto dal bisogno, commetterà, o permetterà che da altri si commettono violenze o mali trattamenti, od in altro modo eccederà i limiti dell'autorità conferitagli, sarà punito colla reclusione da uno a tre anni.

§. unico. Salvo saranno in ogni caso le maggiori pene quando vi concorrano altri specifici reati.

CAPO VI.

Dei reati d'alto tradimento militare, di altri reati contro la sicurezza dello Stato, e di quelli che si commettono per codardia.

152. La cospirazione tendente a fare insorgere, agire, o trattene in qualunque modo l'Esercito, o qualsiasi parte di esso, a danno dell'ordine e della stabilità del Governo, è considerata come reato di alto tradimento militare, e tanto gli istigatori ed autori, quanto i complici del medesimo, saranno puniti colla morte.

153. Il progetto formato fra due o più persone di commettere il reato preveduto dall'Articolo precedente, ancorchè non vi sia stato nè principio di esecuzione, nè atto prossimo alla medesima, imporrà la pena dei lavori forzati da quindici a venti anni.

154. Quando il progetto di cospirazione non venisse accettato, l'autore della proposizione sarà punito coi lavori forzati dai tre ai cinque anni.

155. Chiunque direttamente o indirettamente farà levata di truppa, arrolerà, o cercherà di arrolare alcun militare dell'Esercito al servizio estero, o in favore di gente ribellata contro il Governo, sarà punito colla morte.

156. Il militare, che ricevendo una lettera, o scritto sigillato o aperto, sottoscritto od anonimo, il quale contenga insinuazioni, inviti, od offerte a militari dell'Esercito onde allontanarli dal loro dovere, non l'avrà, senza farne uso alcuno, immediatamente trasmessa all'Autorità militare, amministrativa o giudiziaria più vicina, sarà punito da quattro mesi ad un anno di reclusione.

§. unico. Qualora tali lettere o scritti, senza averne fatta la consegna, si fossero in qualche modo divulgati, il colpevole sarà punito colla reclusione da uno a tre anni.

157. Saranno puniti colla morte:

§. 1. Il disertore dalle Truppe, od il militare nelle medesime fatto prigioniero, che avessero preso servizio al nemico, e fossero colti colle armi alla mano;

§. 2. Il militare, che abusando della sua qualità entrerà in intelligenza coi nemici direttamente od indirettamente, a viva voce od in scritto, per mezzo di segni o di terza persona, ovvero che farà conoscere ai medesimi i progetti di operazioni, le tabelle e gli apparecchi di qualsivoglia genere, come anche i piani di fortezze, o di parte d'esse, o loro rivelerà la parola d'ordine e di campagna, il segreto di una spedizione o di un negoziato, violerà o forzerà in presenza del nemico una consegna, o darà al medesimo qualsivoglia altra notizia pregiudicevole al servizio;

§. 3. Quello che avrà abbandonato al nemico, o ad altri per lui, la Truppa o Fortezza affidata al suo comando;

§. 4. Chiunque avrà abbandonato al nemico, o ad altri per lui, le provviste od i viveri della Truppa, della Fortezza, o dell'Esercito.

§. 5. Quello che avrà partecipato a qualche complotto tendente ad obbligare il Comandante di una fortezza assediata ad arrendersi, od a capitolare.

§. 6. Chiunque in tempo di guerra, senza esservi autorizzato, incendierà magazzini di munizioni, od inchioderà cannoni, o mortaj, od altre bocche da fuoco, o sarà colto nell'atto prossimo di eseguire alcuna di tali operazioni a danno del servizio.

§. 7. Chiunque in faccia al nemico, od in una Fortezza assediata, ecciterà tumulto, ovvero spargerà notizie allarmanti, tendenti a scoraggiare la Truppa, o provocarne la fuga, od impedire che si riunodi.

§. 8. Colui che in tempo di guerra dolosamente farà od ometterà qualche cosa, per cui l'Esercito, od una parte di esso, sia esposta a pericolo, od avrà impedito il buon esito di una operazione militare, od in qualsivoglia modo tolto o tentato di togliere all'Esercito alcun mezzo di agire contro al nemico, o faciliterà a questo il modo di meglio difendersi, o di maggiormente nuocere;

§. 9. Lo spie pel nemico, e chiunque si sarà introdotto in una Fortezza, Campo, Alloggiamento, od ogni altro stabilimento militare onde procurarsi notizie nell'interesse del nemico, egualmente che colui il quale vi avrà ricoverata una spia, od altro agente nemico, sapendoli tali;

§. 10. Chiunque in tempo di guerra con doni, promesse, o persuasioni, ovvero con grida sediziose, in faccia a Truppa raccolta, cercherà d'indurre alcun militare ad agire contro il Governo;

158. Il militare che avendo ricevuto ordine di combattere, vi si ricuserà, sarà punito colla morte.

§. unico. S'intenderà parimente aver ricusato di combattere colui che si sarà tenuto volontariamente a parte fuori della mischia, o si sarà dato alla fuga.

159. Il Comandante, che cederà una Fortezza senza avere impiegato gli estremi mezzi di difesa, o senza curare l'adempimento delle condizioni dalle leggi militari stabilite, sarà punito colla morte.

§. 1. Alla pena assegnata contro i correi ed i complici anderanno pure soggetti gli Uffiziali, che avranno cooperato a tale resa, od alle convenzioni relative alla medesima.

§. 2. L'impossibilità di ulteriore difesa di una Fortezza dovrà essere provata per mezzo di dichiarazione di un Consiglio di guerra, ed ogni membro che l'avrà sottoscritta sarà personalmente responsabile della resa.

§. 3. Ove la resa seguisse per causa di disubbidienza, di ammutinamento, o di rivolta, il Comandante e gli Uffiziali potranno andare esenti da pena, od essere meno severamente puniti, secondo l'uso che avranno fatto dei mezzi da essi dipendenti, onde costringere la truppa a fare il suo dovere.

§. 4. La Truppa, o le porzioni di essa, che si saranno rese colpevoli di ammutinamento, o di rivolta, soggiaceranno alla pena stabilita per tali reati; osservate però le regole prescritte dagli articoli 115. e 116, relative alla sortizione nella esecuzione delle pene capitali.

160. Qualora le Truppe, a cui è stato affidato un posto, lo abbandonino vilmente, o senza fare la possibile difesa, tutti i colpevoli, se Uffiziali saranno puniti colla morte, se bassi-Uffiziali o Soldati saranno decimati.

161. Le disposizioni, di cui nei precedenti quattro articoli, sono applicabili sia che si tratti di nemici esterni che interni.

TITOLO SECONDO

DI ALTRI REATI ATTRIBUITI RISPETTIVAMENTE ALLA COGNIZIONE DEI CONSIGLI DI GUERRA.

CAPO PRIMO

Di alcuni speciali reati in pregiudizio del servizio militare.

162. Il Soldato, o bass'Uffiziale, che si renderà colpevole di mutilazione volontaria per esimersi dal servizio militare, sarà arrolato per sei anni nelle Compagnie correzionali, e qualora la mutilazione lo rendesse incapace di un tale servizio, si punirà in tempo di pace coi lavori forzati da uno a tre anni, ed in tempo di guerra coi lavori forzati da cinque a dieci.

§. unico. Incurrerà nelle stesse pene il Soldato, o bass'Uffiziale che si sarà maliziosamente procurata una permanente indisposizione, che lo renda incapace di prestare il servizio militare.

163. I fornitori, loro agenti, commessi, sublocatori, guarda-magazzini, ed altri loro dipendenti, che incaricati in tempo di guerra della provvista, o distribuzione del pane, dei viveri, medicinali, foraggi, o di altri oggetti necessari alle Truppe, come pure del trasporto di effetti militari, avranno per negligenza fatto mancare o ritardare il servizio, di cui sono incaricati, saranno puniti coi lavori forzati dai tre a cinque anni.

§. 1. Qualora dolosamente il servizio sia mancato, o sia stato ritardato, ovvero vi sia stata frode rispetto alla natura, qualità, o quantità delle cose somministrate, la pena sarà dei lavori forzati dai quindici ai venti anni.

§. 2. Le pene suddette avranno luogo indipendentemente dalle obbligazioni stipulate nei contratti di appalto, e salvo le pene stabilite per i reati che avranno accompagnato dette frodi, mancanze o ritardi, come altresì quelle imposte alle azioni dirette a favorire il nemico.

164. Il militare, o gli agenti incaricati, o stipendiati dal Governo, che avranno prestato aiuto a favorire in qualsivoglia modo i colpevoli, di cui nel precedente articolo, saranno puniti colle stesse pene, aumentate però di un grado.

165. Il militare, che incaricato d'invigilare ai lavori di costruzione d'opere, di fortificazioni, di arsenali, o di altri stabilimenti militari dati in appalto ai borghesi, o di farne la collaudazione, avrà per negligenza o difetto di vigilanza lasciato eseguire i suindicati lavori contro le condizioni del contratto, e le regole dell'arte, o collaudate tali opere, incorrerà nella pena della degradazione.

§. unico. Quando però il militare avesse così operato per dolo, incorrerà nella pena dei lavori forzati da uno a tre anni, senza pregiudizio del risarcimento dei danni cagionati da questo reato.

166. I detenuti per reato di giurisdizione militare, che fuggissero, tentassero di fuggire dal carcere con rottura del medesimo, o con violenza ai custodi, saranno puniti coi lavori forzati da cinque a dieci anni.

167. Qualora la fuga avvenga per negligenza o do-

lo dei custodi, questi saranno puniti colle pene stabilite nell'articolo 141.

CAPO II.

Dei Reati contro la Religione.

168. I reati contro alla Maestà Divina e contro al rispetto dovuto alla Religione Cattolica, come altresì quello di tentato suicidio, saranno puniti colla reclusione da uno a tre anni.

CAPO III.

Dei Reati contro le persone.

169. Il Duello tra militari, o tra militari ed individui estranei alla milizia, sarà punito a termini del Codice penale comune.

170. Il provocatore al duello che avrà usati oltraggi od ingiurie gravi e, di loro natura pregiudicanti all'onore, se è Uffiziale, oltre alle pene stabilite pel duello, sarà altresì degradato.

171. I monasteri di Religiose e case di educazione, sia in tempo di pace che in tempo di guerra, sono dichiarate in qualunque paese anche nemico sotto la speciale protezione del Governo.

§. 1. Il militare che si sarà introdotto in simili luoghi senza il voluto permesso, anche per mera curiosità, sarà punito colla reclusione da quattro mesi ad un anno; se vi si introdurrà insidiosamente o con violenza o minacce, la pena sarà dei lavori forzati da tre a cinque anni.

§. 2. Concorrendovi l'infrazione della clausura la pena sarà accresciuta di un grado.

§. 3. Colui che in qualunque modo attentasse alla vita od all'onestà delle persone che vi sono ritirate sarà punito colla morte.

172. Tutti gli altri reati contro l'onestà od i buoni costumi saranno punite colle pene stabilite dal codice penale comune.

173. Il militare che costringerà con mali trattamenti o colla forza il suo albergatore a dargli più di ciò che gli è dovuto, sarà punito colla reclusione da quattro mesi ad un anno, oltre al proporzionato risarcimento verso l'offeso; salvo sempre le pene maggiori in caso di altri specifici reati.

CAPO IV.

Dei reati contro le proprietà.

174. Il Militare che si sarà appropriato od avrà applicato a proprio vantaggio la paga, o ciò che deve servire per la sussistenza della Truppa, sarà considerato come reo di furto qualificato e punito colle pene stabilite dal Codice penale comune.

175. Il furto commesso da un Militare di denaro del Governo, di armi, di munizioni di guerra, di oggetti di equipaggio o vestiario, o di qualunque altra cosa spettante alle aziende militari, sarà punito colle pene stabilite dal codice penale comune pel furto qualificato.

§. Unico. In tempo di guerra la pena sarà aumentata di un grado.

176. Colle pene stabilite dal Codice penale comune per furti qualificati si puniranno le sottrazioni commesse dai contabili presso le amministrazioni dei Corpi, di denaro esistente presso le medesime, o di denaro di spettanza dei corpi stessi.

177. Il Militare che scientemente farà un falso rapporto, commetterà alterazioni negli atti di procedura criminale, nei documenti, carte, registri, libri, o nei conti, o sugli stati, ruoli di situazione o di rivista, sia riguardo al numero degli uomini, delle armi, delle munizioni, del vestiario, dei cavalli, che delle giornate rispetto agli individui non presenti, od alla maggiore consumazione dei viveri, dei foraggi, o di altre cose simili, sarà, oltre al risarcimento dei danni verso l'erario o l'amministrazione dei Corpi, punito colla degradazione, salva sempre l'applicazione delle pene maggiori nei casi di altri speciali reati.

178. Sotto le stesse pene è eziandio vietato a chiunque il traffico di denaro dell'amministrazione Militare dei rispettivi Corpi o di quello ai medesimi spettante, non meno che qualunque speculazione o raggiro commessi all'appoggio di ordinanze, mandati, resa de' conti, verificazioni di cassa, sia esigendo rimesse sui pagamenti che si fanno, che coll'operare indebite ritenzioni, prelevamenti o sottrazioni di somme dagli sconti sulle forniture o sul prezzo delle cose vendute, o dai risparmi sulle competenze in natura assegnate ai Corpi; come altresì prendendo un interesse privato qualunque nelle aggiudicazioni, negli appalti od in altri atti di amministrazione, sia che egli ne abbia in tutto od in parte la direzione, o la vigilanza, sia che l'abbia avuta nel tempo in cui detti atti furono cominciati.

179. Il militare rivestito di funzioni amministrative o di polizia, il quale nell'estensione dei luoghi soggetti alla sua autorità avrà con atti manifesti o simulati, o per interposte persone, fatto commercio di qualsiasi genere, che non sia il prodotto de'suoi beni, sarà punito colla reclusione da quattro mesi ad un anno; oltre alle pene maggiori in cui per altri speciali reati potrà essere incorso.

180. Alla pena dei lavori forzati da tre a cinque anni andranno soggetti i militari colpevoli:

I. Di sottrazione, trafugamento, distruzione, o soppressione non autorizzata di documenti, di carte, di registri, di libri, di titoli relativi all'amministrazione, o di atti di procedura criminale;

II. Di sottrazione, sostituzione, trafugamento, dispersione od alterazione, sia in qualità che in quantità di effetti, generi, o di qualunque altra cosa esistente nei magazzini dei Corpi o dell'Esercito;

III. Di fraudolenta sostituzione di monete nelle casse;

IV. Di contraffazione dei sigilli, dei bolli, o di qualunque altro marchio solito apporsi sugli atti o titoli relativi al servizio militare, o sugli effetti, o vestimenti dei militari,

V. Di uso fraudolento di detti sigilli, bolli, o marchi;

VI. Di vendita non autorizzata di oggetti di vestiario, di armi, di merci, di cavalli di truppa, loro bardamento, e di qualunque altra cosa che appartenga ai Corpi od all'Esercito, o sia a loro uso o servizio destinato; salve le maggiori pene cui per la specialità del reato fosse incorso.

181. Alla pena della reclusione da quattro mesi ad un anno andranno soggetti:

I. I Chirurghi di Reggimento, i Medici, Chirurghi ed altre persone addette agli Spedali Militari, ed alle ambulanze, che a danno del servizio, dell'Esercito, o delle amministrazioni dei Corpi faranno falsi rapporti, e spediranno falsi od alterati certificati di malattie, commetteranno alterazioni nelle loro ordinazioni, permetteranno o tollereranno alterazioni nelle loro ordinazioni, permetteranno o tollereranno sostituzioni fraudolente nei medicinali ordinati, o la loro distribuzione di cattiva qualità.

II. I Farmacisti incaricati del servizio o dell'economia della farmacia in uno Spedale od Infermeria militare, che facessero sostituzioni dolose nelle droghe o nei medicinali; ovvero sottraessero, trafugassero, disperdessero od alterassero tali droghe o medicinali che sono in fondo, od altrimenti agissero di collusione coi provveditori dei medesimi.

III. I Militari contabili degli Spedali o delle Infermerie Militari che si rendessero colpevoli nella loro amministrazione di alcuno dei reati sopra mentovati, salvo sempre in tutti i casi le maggiori pene assegnate alla specialità dei reati.

182. Il Militare che senza essere autorizzato od astretto dal bisogno della Truppa, in tempo di guerra, fosse anche in paese nemico, esigerà, o farà esigere denari, derrate, o qualsivoglia altro oggetto, o darà loro, in pregiudizio della stessa Truppa, altre destinazioni, sarà punito colla reclusione da uno a tre anni.

§. Unico. Qualora egli convertisse detti danari od altri oggetti a suo profitto sarà considerato e punito come reo di furto qualificato.

183. Qualunque rapina di danari o di effetti commessa in tempo di guerra da un Militare sulla strada pubblica od in una casa abitata sarà punita colla morte.

184. Il Soldato, o basso-Ufficiale che in tempo di guerra, anche in paese nemico, si renderà colpevole di busca, sarà punito colla pena da uno a quattro mesi di prigione, o sottoposto a quelle altre pene che fossero stabilite con leggi particolari.

§. 1. L'Ufficiale che, potendolo, non l'avrà impedita, incorrerà nella pena della reclusione da quattro mesi ad un anno.

§. 2. Qualora egli vi abbia partecipato, la pena sarà della degradazione.

185. Il militare che in tempo di guerra, ancorchè in paese nemico, avrà volontariamente appiccato il fuoco ad una casa o ad altro edificio, senza un ordine superiore, o senza esservi astretto dalla necessità di difendersi, sarà punito colla morte.

186. Il militare che si farà lecito il saccheggio, quando non sia espressamente ordinato, sarà punito colla morte.

§. 1. Se tra i colpevoli si riconosceranno i direttori e gli autori principali essi soli subiranno la detta pena, e quanto agli altri sarà la pena diminuita di un grado.

§. 2. Il saccheggio anche quando verrà ordinato, sarà sempre, sotto pena della morte, proibito nelle Chiese, in tutti i luoghi sacri, monasteri e case di educazione di donne, come altresì in tutti i luoghi, a favore de' quali si saranno concesse salvaguardie a termini di legge.

187. I delitti comuni non contemplati nel presente Codice, commessi però dal militare anche in unione di estranei alla milizia, a danno od offesa di altro militare, od eseguiti nei luoghi militari, saranno puniti colle pene assegnate nel Codice penale comune.

Disposizioni transitorie.

188. I Consigli di guerra di Reggimento e di Divisione dalla attivazione del presente Codice giudicheranno le cause ad essi rispettivamente attribuite.

189. I reati commessi prima che il presente Codice sia in osservanza, venendo giudicati dopo tal tempo, si puniranno, nel concorso delle due legislazioni, colla pena più mite.

190. Le cause di già decise in prima istanza ed attualmente pendenti in grado di appello saranno decise secondo il precedente metodo giudiziario, osservandosi però, in quanto alle pene, il disposto del susseguente articolo 189, onde dar luogo all'applicazione della legge più mite tra le due legislazioni.

Fatto in pieno Consiglio. Roma 4 Gennaio 1849.

C. E. MUZZARELLI Pres. L. MARIANI
C. ARMELLINI P. STERBINI
F. GALEOTTI P. CAMPELLO.

REGOLAMENTO DISCIPLINALE MILITARE

DELLE INFRAZIONI DI DISCIPLINA MILITARE E DELLE PUNIZIONI RELATIVE.

TITOLO PRIMO

DELLE INFRAZIONI DI DISCIPLINA, E DELLE PUNIZIONI.

CAPO I.

Delle infrazioni di Disciplina.

Art. 1. Il militare che manca ai proprj doveri si fa reo di una trasgressione, la quale, secondo la gravità del fatto e delle circostanze, costituisce una infrazione di disciplina od un reato.

2. I reati sono repressi colle pene stabilite dal Codice penale militare: le infrazioni di disciplina danno

luogo alle punizioni disciplinali qui appresso indicate.

3. Quando la infrazione di disciplina fosse commessa per incapacità o insufficienza di mezzi darà luogo ad un circoscritto rapporto al Ministero delle Armi per gli opportuni provvedimenti.

4. Qualora sia incerto se la trasgressione debba essere considerata piuttosto quale infrazione di disciplina che quale reato; la decisione ne spetta all'Uditore Generale di Guerra, il quale pronuncia inappellabilmente sulla competenza del giudizio.

5. Nel decretare le punizioni alle infrazioni disciplinali si avrà presente non solo la qualità di queste, ma ben anche la condotta abituale, ed il grado d'intelligenza di chi le commise.

6. In ogni caso poi dovrà usarsi delle punizioni colla massima moderazione onde non diminuirne l'efficacia.

CAPO II.

Delle punizioni dei Soldati e Bassi-Uffiziali.

7. Le punizioni disciplinali che possono essere inflitte ai Soldati e Bassi-Uffiziali per le infrazioni di disciplina da essi commesse sono le seguenti.

Pei Soldati.

- 1. Intervento ad una o più chiamate in armi e bagaglio.
2. Turni di fatica straordinari.
3. Esercizio di punizione.
4. Consegna in Quartiere.
5. Profosso.
6. Prigione.
7. Retrocessione dalle Compagnie Scelte.

Pei Caporali, e Brigadieri.

Hanno luogo le suddette punizioni, meno i turni di fatica straordinari: ha luogo inoltre la sospensione dal grado.

Per gli altri Bassi-Uffiziali.

- 1. Consegna in Quartiere.
2. Sala di disciplina, equivalente al profosso.
3. Sala di disciplina con pane ed acqua, equivalente alla prigione.
4. La sospensione dal grado.

CAPO III.

Del modo di espiare le suddette punizioni prescritte pei Soldati, Caporali e Brigadieri, e del limite della loro durata.

8. La punizione dell'intervento ad una o più chiamate in armi e bagaglio pei Soldati e Caporali di fanteria consiste nel presentarsi alla chiamata di polizia vestiti ed armati collo zaino. Pei Soldati e Brigadieri di Cavalleria consiste nel presentarsi alla chiamata di mezzo giorno vestiti, ed armati.

§. Unico. Questa punizione è estendibile da uno ai tre giorni.

9. La pena dei turni di fatica straordinari obbliga il militare a compiere altri turni di fatica oltre a quelli che gli spettano.

§. Unico. Questi turni di fatica straordinari sono estensibili da uno fino ad otto.

10. L'esercizio di punizione è estendibile da una ad otto volte.

11. La consegna in Quartiere obbliga il militare a non uscire dal medesimo.

§. 1. Esso è a disposizione dell'Ufficiale di picchetto per tutte le polizie, fatiche e chiamate straordinarie, che egli giudichi opportuno di far eseguire. Inoltre interviene all'esercizio di punizione, e non va esente dai turni di servizio.

§. 2. Tale punizione è estendibile da un giorno a due mesi.

12. Il profosso obbliga a stare rinchiusi in apposita sala, a dormire sul tavolato, e ad intervenire agli esercizi di punizione, ed a quelli ordinari, non che alle fatiche nell'interno del Quartiere, unitamente ai consegnati, compiendo anche i turni di guardia.

§. Unico. Questa punizione è estendibile da uno a sette giorni.

13. La prigione consiste nella reclusione in altra separata Sala in cui i colpevoli rimangono rinchiusi continuamente e ricevono l'alimento in pane ed acqua due volte per ciascuna settimana. Negli altri giorni hanno il vitto ordinario.

§. Unico. Tale punizione è estendibile ai giorni trenta, compresi i giorni in cui si dà il rancio.

14. La retrocessione da una compagnia scelta ha luogo col trasferimento del militare ad altra compagnia non scelta.

§. Unico. Quando però il militare avesse subito più punizioni disciplinali, e non avesse dato saggio di ammenda, sarà trasferito nelle compagnie correzionali.

CAPO IV.

Del modo di espiare le punizioni disciplinali prescritte pei Bassi-Uffiziali di grado superiore a quello di Caporale e Brigadiere, e del limite della loro durata.

15. La consegna pei Bassi-Uffiziali consiste nel non potere uscire dal Quartiere, e nell'assistere all'esercizio di punizione facendone essi stessi l'istruzione, e coadiuvando chi n'è incaricato.

§. Unico. La durata di questa punizione è di un giorno a due mesi.

16. La punizione della sala di disciplina corrisponde a quella del profosso prescritta pei Soldati, Caporali e Brigadieri, se non che tali Bassi-Uffiziali non intervengono alle fatiche, e dormono sopra un paglione; sono essi rinchiusi in apposita sala, ove si ritengono ancora quelli fra loro che fossero puniti col pane ed acqua.

§. Unico. La durata della sala di disciplina è di giorni sette; quella con pane ed acqua è di giorni quindici, compresi i giorni del vitto ordinario.

17. La sospensione dal grado, consiste nel depor-

re i distintivi corrispondenti, ed il Basso Ufficiale è aggregato come semplice Soldato ad un'altra compagnia.

§. 1. Egli adempie indistintamente tutti i doveri del Soldato, e durante il tempo della sospensione va soggetto alle leggi come soldato semplice. Durante la sospensione non potrà uscire dal Quartiere se non per servizio militare.

§. 2. Nella esecuzione di questa punizione l'Ajutante Maggiore di servizio raduna tutti i militari del grado dell'individuo sospeso, il quale alla presenza di essi rassegna in mano di detto Ajutante i suoi distintivi, e lo stesso Ajutante annunzia la punizione colla seguente formola « D'ordine del signor Colonnello N. N. (indicare il nome ed il grado) è sospeso dal suo grado per avere (indicare la mancanza ed il tempo); siavi di esempio ».

18. Il sospeso non è rimpiazzato nella compagnia, ma il tempo che passa in questa punizione non è considerato nel computo dei suoi servizi.

§. 1. La durata di questa punizione non può essere maggiore di tre mesi.

§. 2. Quando però il colpevole sarà per terminare questa punizione, il Capitano della Compagnia a cui il punito fu aggregato, farà un rapporto della sua condotta: se questa fosse stata repressibile la punizione potrà estendersi fino ad altri tre mesi, dopo i quali se il militare non avesse dato prove di ravvedimento potrà essere sottoposto al Consiglio di guerra per la cassazione dal grado.

CAPO V.

Di coloro che possono infliggere le punizioni.

19. Le punizioni Dell'intervento ad una o più chiamate in armi e bagaglio,

Dei turni di fatica straordinari, Della consegna in Quartiere, e Del profosso pei Soldati; non che le punizioni Della consegna in Quartiere, e

Della sala di disciplina equivalente al profosso pei Bassi-Uffiziali possono essere inflitte da qualunque superiore ad un inferiore. Il solo Colonnello per altro può consegnare in massa una frazione qualunque del Corpo, ed anche il Corpo intero. Egli non pertanto farà uso colla massima moderazione di tale facoltà.

20. La punizione dell'esercizio di punizione sarà inflitta dai soli Uffiziali.

21. La durata delle punizioni Dell'intervento ad una o più chiamate in armi e bagaglio,

Dei turni di fatica straordinari, Dell'esercizio di punizione, E della consegna in Quartiere pei Soldati, non che la durata della punizione,

Della consegna in Quartiere pei Bassi-Uffiziali può essere determinata fino ad otto giorni, ovvero ad otto turni di fatica dal Capitano della Compagnia, quando tali punizioni fossero state inflitte da un Superiore di grado inferiore a quello di esso Capitano, ovvero fossero state inflitte da lui stesso.

22. Quando la punizione è inflitta da un altro Capitano o dall'Ajutante Maggiore in prima o da un Ufficiale Superiore qualunque, ne fissano essi stessi la durata nei limiti suddetti. I Capitani ed Ajutanti Maggiori però dovranno farne relazione al Maggiore di servizio.

23. Ogni volta che queste punizioni venissero inflitte da militari estranei alla Compagnia di grado inferiore a quello di Capitano, tali Militari debbono darne immediata partecipazione al Comandante della Compagnia.

24. Quando il militare che punisce fosse estraneo al Corpo, cui il punito appartiene, dovrà darne istantaneamente avviso al Colonnello di questo.

25. Il solo Colonnello può fissare una maggiore durata per l'enunciate punizioni.

26. La durata del profosso, o della sala di disciplina, è fissata esclusivamente dal Colonnello; e tutte le altre punizioni non possono infliggersi che da lui, meno che egli abbia fatto relazione dell'avvenimento ad un suo Superiore; nel qual caso spetta a questo di confermare, o commutare la punizione, e di fissarne la durata.

CAPO VI.

Dell'applicabilità delle suddette punizioni.

27. Le prime quattro punizioni pei Soldati, e la prima punizione pei Bassi-Uffiziali sono principalmente applicabili per le alterazioni di tenuta, per la negligenza nel tener pulito l'armamento ed il vestiario, per la trascuratezza agli esercizi, e per le mancanze lievi contro il servizio militare cagionate da negligenza, o da pigrizia.

28. Saranno puniti col profosso o sala di disciplina i Bassi-Uffiziali e Soldati, che avranno commesso mancanze contro il decoro, la disciplina, il servizio militare, ed anche infrazioni lievi contro la subordinazione.

29. Alla prigione con pane ed acqua saranno per lo più condannati i colpevoli di diserzione semplice che si sono spontaneamente costituiti prima dell'appello serale del terzo giorno di assenza; coloro, che si presentano alle visite o riviste sprovvisti degli effetti prescritti; quelli che per negligenza o malizia guastano, o vendono, qualche parte del loro vestiario, od armamento, o munizioni da guerra; quelli che recano danno ai Cavalli, o guasto agli edifici, o ad altri stabilimenti militari; quelli che sono dediti a vizi, e specialmente all'ubriachezza, o i recidivi; quei Bassi-Uffiziali, o Soldati, che si rendono responsabili d'ingiurie semplici od offese contro militari di grado eguale e di ferite semplici in rissa, purchè non siano causate con armi da fuoco; quelli che commettessero furti o truffe non accompagnati da circostanze gravi; il cui valore non ecceda lo scudo uno.

30. Il comandante del corpo dovrà aver cura che

sia sempre risarcito il danno cagionato dall'infrazione col sottoporre il colpevole alla ritenuta del soldo secondo le regole.

31. Avrà luogo per Bassi-Uffiziali la sospensione del grado quando la loro condotta fosse repressibile, o quando essi mostrassero ostinata negligenza nell'adempire i propri doveri, o che fossero recidivi nelle infrazioni disciplinali.

CAPO VII.

Punizione degli Uffiziali.

32. Le punizioni disciplinari per gli Uffiziali sono

- 1. Il rimprovero,
2. Gli arresti semplici,
3. Gli arresti di rigore al Quartiere senza sentinella ovvero con sentinella.

33. Il rimprovero ad un Uffiziale può esser fatto in particolare, od in presenza degli Uffiziali di suo grado o di grado superiore, ed anche al gran rapporto od all'ordine del giorno del Reggimento.

§. 1. Il rimprovero in particolare può esser fatto da un Superiore qualunque ai suoi inferiori.

§. 2. Quello in presenza degli eguali, o superiori al punito, dai soli Uffiziali Superiori.

§. 3. Quello al gran rapporto od all'ordine del giorno è riservato al Comandante del Corpo.

§. 4. A questa punizione danno motivo le omissioni e mancanze di poco rilievo per effetto di negligenza, dimenticanza od altra causa escludente malizia od insubordinazione. L'abitale non curanza, negligenza, e trascuratezza nello adempimento dei propri doveri è una delle maggiori ragioni, per cui si ricorre al rimprovero in presenza d'altri.

34. Gli arresti semplici obbligano l'Uffiziale a rimanere in casa, sulla sua parola d'onore, in tutte le ore in cui non è comandato; questa punizione non lo dispensa da verun servizio, ed egli conserva perciò presso di sé la spada.

§. 1. Qualunque Superiore può intimare questa punizione ad un Uffiziale di minor grado, facendone però immediato rapporto al Maggiore d'ispezione.

§. 2. Gli Uffiziali Superiori, che applicassero una tale punizione ad un Uffiziale, ne faranno direttamente il rapporto al Colonnello, al quale solo spetta in ogni caso di fissarne il termine.

§. 3. Le reiterate negligenze o le contravvenzioni ai Regolamenti, sia riguardo alla montura che a qualunque altra prescrizione, danno luogo a questa punizione.

35. L'Uffiziale punito cogli arresti di rigore occupa in Quartiere la camera che gli viene destinata, e rimette la spada all'Ajutante Maggiore.

§. Unico. Egli non può uscire dalla Camera né avere colloquio con chicchessia, senza permesso, e qualora trasgredisse menomamente a questi divieti, avrà di più la sentinella alla porta della camera.

36. L'Uffiziale punito cogli arresti di rigore con sentinella alla porta lascerà il terzo del suo stipendio giornaliero in pagamento delle sentinelle.

37. Gli arresti di rigore sono imposti per reiterate negligenze nel servizio, mancanze di rispetto, ed altre mancanze gravi.

38. La sentinella alla porta sarà data, oltre al caso più sopra accennato, anche per le colpe gravissime, ed ogni qualvolta così lo giudichi il Colonnello, o che così sia ordinato da un' autorità militare superiore.

39. Il solo Colonnello può intimare queste punizioni.

40. Chiunque ricusasse di recarsi agli arresti impostigli da un superiore o di uscirne quando viene liberato, si renderà colpevole d' insubordinazione.

CAPO VIII.

Dovere degli Uffiziali uscendo dagli arresti.

41. Gli Uffiziali che escono dagli arresti, si semplici che di rigore, devono presentarsi al Colonnello all'ora che da questo viene loro prescritta per ringraziarlo.

42. Il Colonnello prescrive parimenti l'ora, in cui l'Uffiziale deve recarsi a far visita al Superiore che lo ha punito, e ne fa avvertire ambedue.

43. Per queste visite l'Uffiziale è in montura, il Superiore nella montura giornaliera.

44. Alla visita che l'Uffiziale fa a chi lo ha punito non deve trovarsi presente persona estranea, o di grado inferiore al suo, può bensì trovarsi una persona di grado eguale, o superiore.

45. Colui che non si conformasse a quanto è prescritto in questi articoli, si renderà meritevole di una nuova punizione da infliggersi dal Colonnello.

CAPO IX.

Della punizione degli Uffiziali Sanitari.

46. Le punizioni disciplinari cui vanno soggetti gli Uffiziali di Sanità per trasgressione ai loro doveri, si di subordinazione, che di servizio, sono le stesse che quelle stabilite per gli Uffiziali del grado a cui essi sono assimilati.

47. Queste punizioni potranno essere inflitte loro dagli Uffiziali Superiori, od anche dal Chirurgo Maggiore in prima agli altri Chirurghi.

48. Gli arresti di rigore sono inflitti dal solo Colonnello, il quale in tutti i casi determina la durata della punizione.

49. Uscendo dagli arresti avranno gli stessi doveri prescritti dal Capo antecedente.

CAPO X.

Disposizione Comune ai Militari.

50. Il militare che, senza permesso dei Superiori militari, si ammoglia, si rende colpevole di lesa subordinazione, e perciò è punito se soldato o Basso-Uffiziale colla prigionia; se Uffiziale cogli arresti di rigore.

§. Unico. La moglie ed i figli non sono ammessi

al godimento dei diritti inerenti al matrimonio contratto con permesso dell' autorità militare.

Fatto in pieno Consiglio. Roma 4 Gennajo 1849.

C. E. MUZZARELLI Pres. L. MARIANI.
C. ARMELLINI. P. STERBINI.
F. GALEOTTI. P. CAMPELLO.

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE PENE MILITARI

CAPO I.

Dell'esecuzione delle Sentenze.

1. Tutte le Sentenze dei Consigli di Guerra si Reggimentali che Divisionari dovranno intimarsi al condannato da un Foriere assistito dal Segretario dell' Uditore della Divisione che ne stende l'atto. Indi saranno partecipate al Corpo con ordine del giorno del Colonnello, ed affisse alla porta del quartiere. Essi saranno copiate sopra apposito registro tenuto dal Maggiore. Quelle emanate dai Consigli di Guerra Reggimentali saranno inserite in apposito registro.

CAPO II.

Della reclusione Militare.

2. L'Uffiziale condannato alla reclusione sarà condotto ad esprire questa pena in un Forte, accompagnato da un Ajutante di piazza.

§. Unico. Al momento della partenza la sua spada sarà consegnata all'Ajutante incaricato d' accompagnarlo, il quale la rimette quindi al Comandante del Forte, onde possa essere restituita all' Uffiziale, allorchè il di lui rilascio sarà ordinato.

3. I Soldati e bassi-Uffiziali espieranno egualmente in un Forte la pena della reclusione, obbligati a quel genere di lavoro, o di esercizio, secondo le regole proprie alla rispettiva classe.

CAPO III.

Della Cassazione dal grado.

4. La cassazione dal grado si eseguisce nei modi stessi prescritti per la sospensione dal grado dall' Articolo 17 §. 2 del Regolamento disciplinare militare, se non che invece della formola ivi espressa l'Ajutante Maggiore dovrà leggere la Sentenza pronunciata contro il colpevole dal Consiglio di Guerra.

CAPO IV.

Della degradazione.

5. Quando un Militare sia stato condannato alla degradazione, dovrà mettersi sotto le armi il Reggimento nel quartiere, o in altro luogo appartato senza l'intervento di alcun estraneo al Corpo. Il Maggiore fa battere un rullo e recare le armi al braccio, indi darà lettura della Sentenza del Consiglio di guerra, ed infine pronuncerà la seguente formola « Uffiziali, bassi-Uffiziali e Soldati, non riconoscerete più per militante N. N. il quale si rese indegno di appartenere alla milizia.

CAPO V.

Della morte mediante fucilazione.

6. Quando un Militare sarà condannato a morte dovrà darsi al medesimo lettura della Sentenza per mezzo di un Foriere, ed il Segretario dell' Uditore Divisionario ne estenderà l'atto. Il condannato viene immediatamente assistito dal Cappellano del Reggimento, o da altri Ecclesiastici pei conforti della Religione. All'esecuzione di questa pena deve intervenire un distacco di tutti i Corpi componenti la guarnigione, nella proporzione che verrà stabilita dall' autorità superiore.

Fra tali distacamenti vi sarà sempre un Battaglione con bandiera fornita dal Corpo cui il delinquente appartiene, e qualora il detto Corpo non fosse presente, il Comandante ordinerà un Battaglione di un altro Corpo con bandiera. Se il condannato appartenesse all' artiglieria, interverrà un distacco di questo Corpo.

Qualora il Corpo sia isolato assisterà all'esecuzione il Reggimento intero sotto gli ordini del Tenente Colonnello.

Un drappello di dodici Caporali o Brigadieri presi fra i più anziani di ogni compagnia è comandato per l'esecuzione, o si reca sul posto dopo avere caricate le armi in presenza dell' Ajutante Maggiore.

Schierata la truppa l'Uffiziale maggiore in grado od in anzianità delle truppe presenti sotto le armi le fa formare in quadrato con un lato aperto: fa battere un rullo e portare le armi al braccio. Di poi legge la Sentenza e pronuncia infine le seguenti parole: » La condanna verrà eseguita fra poco. Serva es- sa di esempio.

Quindi è condotto il paziente dal drappello che gli serve di scorta dal luogo di custodia fino al luogo dell'esecuzione, accompagnato dal Cappellano, e dagli altri incaricati dei conforti di Religione. Se il condannato è Uffiziale, l'Ajutante sotto-Uffiziale del Corpo, a cui il condannato appartiene, gli benda gli occhi: se il condannato è basso-Uffiziale o Soldato, un basso-Uffiziale rispettivamente o un Soldato gli benda gli occhi. Non si fa peraltro luogo all'uso della benda quando il condannato lo ricusasse.

Il drappello comandato per l'esecuzione si avvicina lentamente alla posizione di « pronti » Sei uomini di prima riga marciano avanti, e gli altri sei stanno indietro in riserva. Giunti i primi alla distanza di sei passi si fermano, l'Ajutante Maggiore situato a destra del drappello alza la Spada, ed essi si mettono alla posizione di « impostato » prendendo di mira la testa ed il cuore.

Senza molto indugio l'Ajutante Maggiore con cenno della Spada comanda il fuoco, ed i sei primi Soldati sparano, dovendo gli altri solamente far fuoco nel caso in cui il paziente desse ancora qualche segno di vita. Di poi il drappello si ritira, e la truppa defila per la destra passando davanti al cadavere.

CAPO VI.

Delle norme per la sortizione fra più colpevoli.

7. Nei casi preveduti dal Codice penale, in cui più condannati siano ammessi a godere del beneficio della sorte, si radunerà il Corpo sotto le armi colla bandiera o nell'interno del Quartiere, od in sito appartato, ed in tale caso si daranno le opportune disposizioni per non lasciare avvicinare alcun estraneo.

§. Unico. Se i condannati appartenessero a Corpi diversi l' autorità superiore darà le opportune disposizioni per fare assistere li distacamenti di ognuno dei Corpi di cui fanno parte i condannati.

8. Fatto formare un quadrato con un lato aperto, e recare le armi al braccio, il Comandante ordinerà che i rei siano condotti da un picchetto nell'interno del medesimo; vi radunerà pure gli Uffiziali superiori, l'Ajutante Maggiore in primo, l'Uditore di Guerra, gli Uffiziali Difensori dei colpevoli, ed il Segretario.

§. Unico. Il Comandante del Corpo darà quindi ad alta voce la lettura della Sentenza.

9. Il Segretario dell' Uditore della Divisione, o per esso un Sergente, scriverà sopra altrettante polizze perfettamente eguali, quanti sono i condannati, altrettanti numeri cominciando dall'uno. Ripiegate le polizze in modo uniforme le deporrà in una borsa contandole di nuovo e le rimescolerà. Chiamerà quindi i condannati ad uno ad uno, cominciando dal più elevato in grado; a grado uguale dal più anziano, e ad anzianità eguale del più avanzato in età, dietro una nota che si sarà a tale uopo formata; ogni condannato estrarrà, segnando quest' ordine, una polizza che potrà leggere egli stesso ad alta voce, o far leggere dal suo difensore.

§. Unico. Il Segretario scriverà accanto al nome del condannato il numero estratto.

10. Quelli che avranno estratti i numeri minori subiranno la pena capitale. Il loro nome sarà dall' Uditore pronunciato ad alta voce.

§. Unico. Tutti i condannati saranno quindi ricondotti alle prigioni, gli uni per subire la pena capitale; gli altri per aspettare i Sovrani provvedimenti.

11. L'Uditore della Divisione stenderà un processo verbale di tutto l'accaduto per unirlo alle carte del processo.

CAPO VII.

Della decimazione.

12. La decimazione di un Corpo di truppa, avrà luogo per Compagnia; il piccolo Stato Maggiore sarà considerato come una Compagnia.

13. La decimazione di una frazione minore di una Compagnia avrà luogo sul totale dei condannati.

14. Qualora essa dovesse cadere sopra un aggregato di frazioni appartenenti a Corpi diversi avrà luogo per ogni Corpo separatamente. Se alcune di queste frazioni fossero composte di meno di dieci militari, essi estrarranno tuttavia dieci numeri, rimanendo in loro favore il caso che non venga preso da alcuno il numero, che siccome si dirà in appresso deve indicare il condannato.

15. Si terrà conto nella decimazione di tutti i colpevoli che si trovano in mano della forza, compresi coloro che in simile condizione fossero morti dopo commesso il delitto. Non saranno noverati quelli che si fossero sottratti colla fuga; i quali però ove fossero indistricabilmente arrestati saranno sottoposti ad un regolare giudizio.

16. Per procedere alla decimazione si scriveranno in ogni compagnia sopra polizze perfettamente simili altrettanti numeri, quanti sono i condannati; questi saranno chiamati ad estrarre un numero secondo l'ordine che occupano sui ruoli; quelli che avranno estratto il numero dieci subiranno la morte.

17. Il superiore incaricato a questa operazione commetterà ad un militare, che non faccia parte dei condannati, l'incarico di estrarre i numeri per coloro che dopo il delitto avessero cessato di vivere.

18. Egli dovrà prendere tutte le necessarie precauzioni onde non avvengano errori od irregolarità.

19. L'Uditore di guerra stenderà processo verbale di quanto si sarà operato.

Fatto in pieno Consiglio. Roma 4 Gennaio 1849.

C. E. MUZZARELLI Pres. L. MARIANI.
C. ARMELLINI. P. STERBINI.
F. GALEOTTI. P. CAMPELLO.

REGOLAMENTO ORGANICO

DELL' ORDINE GIUDIZIARIO DEL FORO MILITARE.

CAPO PRIMO

Uditore Generale.

ATTRIBUZIONI

Dell' Uditore Generale di Guerra.

1. L' Ufficio dell' Uditore Generale di Guerra è quello principalmente d' invigilare per l'esatta osservanza delle Leggi e Regolamenti, risguardanti l'amministrazione della Giustizia.

2. È affidata alla cura di lui la direzione e la disciplina su tutti gli Uffiziali addetti all' ordine giudiziario militare.

3. Veglia perchè le cause abbiano un celere e regolare corso, ed i detenuti non rinangano lungamente in carcere.

4. Provvede perchè i locali di custodia conservino la salubrità, e la sicurezza, ed ivi siano osservati i regolamenti carcerari.

5. All' Uditore Generale dovranno rimettere gli Uditori Divisionarj, ogni sei mesi, un rapporto della condotta tenuta per quello spazio di tempo dagli impiegati subalterni, facendo specialmente menzione delle operazioni meritevoli di elogio, o di riprovazione.

6. Riceve mensilmente dagli Uditori Divisionarj gli Stati delle Cause introdotte, risolte, o pendenti, e portando su di essi le opportune osservazioni provvede secondo giustizia.

7. I Comandanti de' Corpi dovranno inviare all' Uditore Generale copia dei rapporti relativi ai reati di competenza dei Consigli di Guerra.

8. Gli Uditori Divisionarj dovranno trasmettergli le Sentenze pronunciate dai Consigli di Guerra di Reggimento o di Divisione, unitamente agli Atti, affinché ne possa conoscere il merito, e farne rapporto al Ministro delle Armi per le superiori deliberazioni, presso le quali analogamente ad esse dà gli ordini per l'esecuzione.

9. Esamina le suppliche per la grazia, e ne formula le relazioni da rassegnarsi al Sovrano.

10. Riceve e risolve i dubbj in materia di procedura, e decide se si faccia luogo al passaggio del prevenuto dal luogo di prigione allo stato di consegna.

11. Decide le questioni sulla competenza dei Consigli di Guerra di Reggimento o di Divisione, non che sulla competenza delle misure disciplinari, e dei Consigli di Guerra.

12. Gli Uditori Divisionarj dovranno inviare all' Uditore Generale tutti gli atti delle procedure da loro compite e risolte sia dalle Commissioni d'inchiesta sia dai Consigli di Guerra, perchè, siano conservati nell' Archivio Generale.

13. L' Uditore Generale esamina, e tassa, a forma di Legge, le spese dell' amministrazione di giustizia criminale.

14. Corrisponde con tutte le Autorità civili e militari in oggetto di amministrazione e di giustizia, e finalmente adempie tutte le incombenze conferitegli dal Codice penale Militare, e dai relativi regolamenti, non che le altre che gli sono commesse dal Ministro delle Armi.

Dell' Uditore sostituto segretario dell' Uditore generale di guerra.

15. L' Uditore Sostituto Segretario, sotto la Direzione dell' Uditore Generale, presta opera nell' adempimento dell' incombenze di lui, ed eseguisce tutto ciò che dal medesimo viene alla sua cura affidato.

Del Cancelliere segretario.

16. Il Cancelliere Segretario riceve gli atti che sono inviati per l' esame all' Uditore Generale, e fattane la regolare registrazione ne serba la custodia, e ne cura il rinvio secondo gli ordini che si sono comunicati. Assiste l' Uditore Generale nella redazione dei decreti di sua competenza, e dà opera per mandarli ad effetto; come ancora redige tutti gli Atti inerenti al suo ufficio.

Dell' Archivista.

17. All' Archivista si consegnano dall' Uditore Generale tutti gli Atti di procedura delle Commissioni di inchiesta, e dei giudizi emessi dai Consigli di Guerra

di Reggimento, e di Divisione; ed egli dopo averne fatta esatta registrazione ne fa deposito nell' Archivio generale, la cui custodia è a lui affidata. Presso richiama dell' Uditore Generale, o degli Uditori Divisionarj, rilascia le Fedi.

Del Sostituto Cancelliere segretario.

18. Il Sostituto Cancelliere Segretario registra in apposito Protocollo tutte le carte e tutti gli Atti che giungono o partono dall' Uditore Generale. Coadiuvando inoltre il Cancelliere Segretario nelle incombenze proprie e di quell' ufficio.

Del commesso Segretario.

19. Il Commesso Segretario attende alla scritturazione sia presso dettatura di un superiore, sia traducendo in buona forma lettere, rapporti, ed altro che gli venisse commesso.

CAPO II.

Uditorato di Divisione.

1. ROMA — 2. ANCONA — 3. BOLOGNA.

Dell' Uditore di Divisione.

20. L' Uditore di Divisione riceve da tutte le Autorità Militari di guarnigione nel circondario della Divisione i rapporti originali di tutti i reati di competenza dei Consigli di Guerra di Reggimento, e di Divisione, non che gli oggetti di convinzione, o formanti corpo di delitto.

21. Assume la procedura di quelle cause che di ragione del titolo, o delle concorrenti specialità, riconosca gravi.

22. Rimette all' Uditore Sostituto i rapporti degli altri reati pel regolare e spedito procedimento.

23. Richiede in sussidio di giustizia le Autorità Civili per l' assunzione degli Atti giudiziari occorrenti, inviando all' uopo i rapporti, ed oggetti relativi, e corrisponde, per tutto ciò che concerne gli Atti stessi, colle Autorità Civili e Militari.

24. Esamina gli incarti che riceve dalle medesime Autorità Civili, ed ove abbia luogo, ne promuove gli ulteriori Atti.

25. Assiste alle Commissioni d' inchiesta.

26. Riferisce i risultati degli Atti ai Consigli di Guerra di Reggimento e di Divisione, e ne redige le Sentenze.

27. Attende alla pubblicazione ed esecuzione delle Sentenze medesime nella parte che lo riguarda.

28. Rimette all' Uditore Generale uno stato mensile delle Cause introdotte, risolte, o pendenti.

29. Sorveglia perchè gli altri impiegati della sua Divisione con assiduità ed esattezza corrispondano ai loro doveri, dovendone in ogni sei mesi mediante rapporto informare l' Uditore Generale sulla loro condotta, e sulle operazioni meritevoli di elogio, o di riprovazione.

Dell' Uditore sostituto.

30. L' Uditore Sostituto in assenza dell' Uditore di Divisione esercita le funzioni di questo.

31. Assume tutti gli Atti informativi e costitutivi sulle requisitorie o rapporti che gli verranno rimessi dall' Uditore suddetto, ed a questo li ritorna muniti di analoga relazione.

32. Per tutto ciò che si riferisce agli Atti medesimi corrisponde coi Comandanti di Battaglione, ed altre Autorità Militari.

33. Coadiuvando l' Uditore suddetto per l' esame e relazioni degli Atti che tornano dal sussidio delle Autorità Civili.

34. Rimette all' Uditore medesimo uno stato mensile delle Cause ultimate, o pendenti nel procedimento.

Del Segretario.

35. Innanzi al Segretario si espongono in Cancelleria le denunce, querele, ed accuse.

36. Il Segretario custodisce gli Atti, e risponde della integrità di essi, dei corpi di delitto, ed oggetti di deposito che gli pervengono.

37. Sotto la direzione dell' Uditore Sostituto coopera all' assunzione di tutti gli Atti.

38. Assiste alle Commissioni d' inchiesta, ed ai Consigli di Guerra, e dà opera colla scritturazione alla redazione dei verbali e Sentenze, non che redige gli Atti delle intimazioni delle Sentenze.

Del commesso Segretario.

39. Il Commesso Segretario protocolla tutte le carte che pervengono, o che partono dall' Uditore di Divisione.

40. Attende alla scritturazione ed alle copie delle lettere, rapporti, e requisitorie che partono dall' Uditore suddetto.

41. Adempie siccome il Segretario a tutto ciò che dall' Uditore della Divisione gli venisse ordinato.

42. Esercita le funzioni di Segretario, quando gli vengano dall' Uditore Divisionario affidate.

Dell' Alunno.

43. L' Alunno dovrà coadiuvare il Commesso Segretario, ed esercitarne le funzioni in tutto, o in parte, secondo che ne sia dall' Uditore Divisionario incaricato.

Fatto in pieno Consiglio. Roma 4 Gennajo 1849.

C. E. MUZZARELLI Pres.

C. ARMELLINI

F. GALEOTTI

L. MARIANI.

P. STERBINI

P. CAMPELLO.

